

Gli appalti pubblici

dopo le recenti novità normative

(AVCPass, legge di stabilità 2014, decreti "destinazione Italia"
ed Enti Locali, decreto del fare, anticorruzione)

Unione Comuni Versilia

25 febbraio 2014

Avv. Alessandro Massari

AVCPass

- **LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 150/2013 (DECRETO MILLEPROROGHE)**
- **ART. 9, C.15-TER : PROROGA OBBLIGATORIETA' VERIFICA REQUISITI MEDIANTE BANCA DATI - AVCPASS**
- 15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è **ulteriormente differito al 1° luglio 2014**. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.

AVCPass

- **OBBLIGATORIO DAL 1.7.2014 per:**
 - Contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro
 - Aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nei settori ORDINARI
 - Aggiudicati mediante procedure non telematiche
 - Qualora il CIG sia acquisito dal 1.1.2014 (Comunicato Presidente AVCP 16.12.2013):

- **RINVIO A SUCCESSIVA DELIBERAZIONE PER:**
(Art. 9, c.1bis, Delibera AVCP n. 111/2012)
 - Appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso **procedure interamente gestite con sistemi telematici**, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico,
 - nonché per i **settori speciali**,
il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

AVCPass

- **FACOLTATIVO per:**
 - **Contratti di importo inferiore a 40.000 euro:** il CIG deve essere quello "ordinario" e non lo SmartCig

- **ESCLUSIONI:**
 - **Acquisiti sul MEPA o altri mercati elettronici o sistemi dinamici di acquisizione (rinvio a successiva deliberazione)**

 - **Adesione a CONVENZIONI o ACCORDI QUADRO CONSIP o CENTRALI REGIONALI / LOCALI**

 - **APPALTI SETTORI SPECIALI (rinvio a successiva deliberazione)**

Il sistema AVCPass

Comunicato 16.12.2013 del Presidente dell'Autorità - Indicazioni agli operatori economici per l'utilizzo del sistema AVCPASS di cui alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012

Il prossimo **1 gennaio 2014** è previsto l'avvio, in regime di obbligatorietà, del sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.

Per i CIG acquisiti a decorrere da tale data, relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS. Per l'utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE).

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".

Il sistema AVCPass

Comunicato 16.12.2013 del Presidente dell'Autorità - Indicazioni agli operatori economici per l'utilizzo del sistema AVCPASS di cui alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012

Di norma, l'abilitazione avviene nell'arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all'iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all'iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso).

E' pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE.

Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con la modalità di cui all'art. 6 bis del Codice dei contratti, **onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara.**

AVCPass

AVCP - COMUNICATO 22/01/2014

AVCPASS: obbligatorietà della PEC personale

Prorogato di 6 mesi il termine del regime transitorio relativo all'obbligatorietà della PEC personale. Si comunica che il Consiglio dell'Autorità, viste le difficoltà segnalate dalle Stazioni Appaltanti, **ha disposto la proroga di 6 mesi del regime transitorio relativo all'obbligatorietà della PEC personale** di cui all'art.9, co.4 della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 e successive modificazioni intervenute a seguito delle decisioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013.

La Stazione Appaltante che nel periodo transitorio ricorra all'utilizzo di caselle di posta elettronica ordinaria è comunque tenuta a:

- A) garantire che le caselle di posta elettronica ordinaria utilizzate siano esclusivamente individuali, rilasciate nell'ambito del dominio istituzionale dell'Amministrazione e ad accesso esclusivo del soggetto intestatario;
- B) fornire al personale operante in qualità di incaricato del trattamento dei dati le necessarie istruzioni circa il corretto utilizzo delle credenziali di accesso, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della Deliberazione di che trattasi nell'ambito delle misure di sicurezza obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il sistema AVCPass


- **MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI MEDIANTE AVCPASS NELLA FASE INIZIALE DI ATTUAZIONE: QUALI CONSEGUENZE SULLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ?**

➤ *Sul piano formale si tratta di violazione di norma di legge, dunque l'aggiudicazione potrebbe essere dichiarata illegittima.*

➤ *Sul piano sostanziale, se il possesso dei requisiti è stato comunque comprovato dall'operatore economico o verificato dalla S.A. con modalità diverse, si tratta di una violazione meramente formale*

Art. 21, octies, c.2 L.241/1990: Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

➤ *La norma primaria dell'art. 6bis del Codice non commina espressamente l'illegittimità dell'aggiudicazione né fissa una sanzione amministrativa*



PARTECIPAZIONE OPERATORI ECONOMICI

ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE CONTRATTI PUBBLICI

- **FISSAZIONE REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (GENERALI E SPECIALI) E MODALITA' DI COMPROVA**
- **PRODUZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE POSSESSO REQUISITI**
- **VERIFICA POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI**
 - **Verifica a campione**
 - **Verifica sull'aggiudicatario e II classificato**
- **EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**
- **STIPULAZIONE CONTRATTO**

Art. 11 163/2006:

“8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace **dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.**

9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, **la stipulazione del contratto** di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni....”

Deliberazione ANAC n.72/2013
Piano nazionale anticorruzione

ALLEGATO N. 2

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

(...)

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- 3. Requisiti di qualificazione**
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Deliberazione ANAC n.72/2013
Piano nazionale anticorruzione

ALLEGATO N. 3 Elenco esemplificazione rischi

(...)

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

(...)

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

(...)

Requisiti generali

- **Art. 38 Dlgs. 163/2006 (Requisiti di ordine generale)**
 1. Sono **esclusi** dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono **stipulare i relativi contratti** i soggetti:
- **Altre disposizioni relative alla capacità a contrattare con la p.a.**

AVCP - DETERMINAZIONE n. 1 del 16 maggio 2012

Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici....

AVCP - DETERMINAZIONE n. 4 del 10 ottobre 2012

BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici

Requisiti generali

INCAPACITA' A CONTRATTARE CON LA P.A.

- art. 44, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- art. 41, d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
- art. 36, l. 20 maggio 1970, n. 300 ("Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");
- art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari").


MODALITA' DICHIARATIVA SINTETICA E ONNICOMPRESIVA

Art. 38, lett. m) "nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 **o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**

Requisiti generali: nuova causa di esclusione dalle gare

- Art. 53, c.16-ter Dlgs. 165/2001
(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato **poteri autoritativi o negoziali** per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è **fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.**
(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)



Piano nazionale anticorruzione

3.1.9 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Ai fini dell'applicazione **dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001**, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei **bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti**, anche mediante procedura negoziata, **sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo** e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- **sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento** nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

Dlgs. 8 aprile 2013 n. 39

- **Art. 21. Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001**
 1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni**
 - anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto,
 - ivi compresi i **soggetti esterni** con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o **autonomo**. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 13, c.11-bis, L. 9/2014
(conversione D.L. 145/2013 "Destinazione Italia")

Art. 13 - Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo

11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «Successivamente al deposito del ricorso, **la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale**, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale».

Art. 13, c.11-bis, L. 9/2014
(conversione D.L. 145/2013 "Destinazione Italia")

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Legge fallimentare

Art. 161 (Domanda di concordato).

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con **ricorso**, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale

➤ **Necessità di integrare lo schema di dichiarazioni di cui all'art. 38, lett. a) Codice**

<< *In caso di concordato con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis, R.D. 267/1942, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale di cui all'art. 13, c.11-bis, D.L. 145/2013 conv. L. 9/2014* >>

Art. 13, c.11-bis, L. 9/2014
(conversione D.L. 145/2013 "Destinazione Italia")

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Legge fallimentare
Art. 186 bis - Concordato con continuità aziendale

L'ammissione al concordato preventivo **non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici**, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la **dichiarazione di altro operatore** in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 13, c.11-bis, L. 9/2014
(conversione D.L. 145/2013 "Destinazione Italia")

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Legge fallimentare
Art. 186 bis - Concordato con continuità aziendale

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 **ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento**. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

Art. 26 Dlgs. 81/2008:

requisiti di idoneità tecnico-professionali in materia di sicurezza

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), **l'idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. **Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:**
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) **acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;**

Art. 71 DPR 445/2000

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Requisiti speciali

- Art. 39 Dlgs. 163/2006 (Requisiti di idoneità professionale)
- Art. 40 Dlgs. 163/2006 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
- Art. 107-109 DPR 207/2010 (Qualificazione ll.pp.)
- Art. 41-45 Dlgs. 163/2006 (Requisiti speciali servizi e forniture)
- Art. 263 DPR 207/2010 (Servizi tecnici)
- Art. 47 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia)

- Art. 49 - 50 Dlgs. 163/2006 (Avalimento)

- Art. 48 (Controlli sul possesso dei requisiti)

- AVCP - DETERMINAZIONE n. 1 del 15 gennaio 2014
Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (sostituisce la precedente determinazione n.5/2009)

Norme a favore delle MPMI

- Art. 13, c.5, L.180/2011
5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 **requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.**

Norme a favore delle MPMI

- **Art. 2, c.1-bis, Dlgs. 163/2006**

1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

Norme a favore delle MPMI

- Le definizioni di «microimpresa», «piccole imprese» e «medie imprese» di cui all'art. 3 della legge 180, richiamano quelle recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003.
- In particolare, l'art. 2 della citata raccomandazione stabilisce che:
- “1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle **medie imprese** (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
- 2. Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- 3. Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”.

Norme a favore delle MPMI

- **Art. 41, c.2, Dlgs. 163/2006**

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. **Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.**

(comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera b), legge n. 135 del 2012)

Norme a favore delle MPMI

- **Art. 13, c.4, L.180/2011**

3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti **non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice** di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, **chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità** previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

Norme a favore delle MPMI

• **TAR Lazio sez. I 17/9/2013 n. 8314**

La previsione vieta, quindi, alle stazioni appaltanti di controllare se il concorrente, rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione della norma, posseda effettivamente i requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione alla gara, e ciò fino all'esito della stessa, se a quegli favorevole.

Orbene, non si vede perché tale norma speciale, evidentemente destinata a esonerare le imprese minori dall'onere economico che la dimostrazione dei requisiti comporta, non dovrebbe applicarsi anche nella fase di verifica, di cui all'art. 48 cdc., e non dovrebbe riguardare anche le imprese di progettazione ex art. 53 cit., accumulate alle altre dall'onere economico suddetto.

Norme a favore delle MPMI

• **AVCP: determinazione 4/2012 e determinazione 1/2014**

L'art. 48, comma 1, esplica i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti, ivi incluse le micro, piccole e medie imprese (MPMI). **Deve ritenersi, infatti, che il comma 4 dell'art. 13 della l. 11 novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle imprese) ... non abbia inteso modificare l'ambito soggettivo di operatività della verifica a campione, né sottrarre a tale verifica le MPMI.**

La norma, nel fare riferimento alla "impresa aggiudicataria", non può che riguardare i controlli esercitati ai sensi del comma 2 dell'art. 48 e, cioè, quelli che regolarmente la stazione appaltante effettua nei confronti del primo e del secondo graduato. **Essa non attiene, invece, ai controlli a campione svolti ai sensi del precedente comma 1, perché gli stessi vengono posti in essere in una fase antecedente all'apertura delle offerte presentate e, quindi, all'individuazione dell'aggiudicatario.**

Norme a favore delle MPMI

- **AVCP: determinazione 4/2012 e determinazione 1/2014**

In sintesi, la deroga di cui all'art. 13, comma 4, incide soltanto sull'operatività del comma 2 dell'art. 48 **con l'effetto di esentare il secondo classificato**, qualora non sorteggiato in sede di verifica a campione ed appartenente alla categoria delle MPMI, **dal produrre la documentazione probatoria** (adempimento che dovrebbe effettuare soltanto in caso di effettiva aggiudicazione a seguito di mancata comprova dei requisiti da parte del primo aggiudicatario).

➤ LE VERIFICHE DEI REQUISITI

- **Verifica a campione requisiti speciali (art. 48, c.1 Codice)**
- **Verifica a campione requisiti generali (art. 71 DPR 445/2000)**
- **Verifica requisiti generali e speciali aggiudicatario (art. 11, c.8 e art. 48, c.2 Codice)**
- **Verifica requisiti speciali secondo classificato (art. 48, c.2 Codice)**

Verifica mediante Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici

Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici

(articolo introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. a), l. 35/2012)

1. Dal 1° gennaio 2013 (termine inizialmente differito al 21 novembre 2013 in forza dell'art. 49-ter della legge n. 98 del 2013 e successivamente al 1 gennaio 2014 - n.d.r.), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è **acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici**, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 13-sexies, legge n. 125 del 2013)

Verifica mediante Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici

Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici

(articolo introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. a), l. 35/2012)

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

➤ **AVCP, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013**

Oggetto: Attuazione dell'art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.

~~Verifica mediante Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici~~

Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici

(articolo introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. a), l. 35/2012)

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 **esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici**. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi **diversi** da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

~~Verifica mediante Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici~~

Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici

(articolo introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. a), l. 35/2012)

4. A tal fine, **i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti** di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, **gli operatori economici** sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Verifica mediante Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici

Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici

(articolo introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. a), l. 35/2012)

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Verifica mediante Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici

Art. 42 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

1. Negli appalti di **servizi e forniture** la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
 - a) presentazione dell'elenco dei principali **servizi o** delle principali **forniture prestati** negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- 3-bis. **Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici** di cui all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il **modello** predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **la certificazione attestante le prestazioni** di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, **entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio**; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.

Verifica mediante Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici

- **L'Autorità predispone un modello** in cui ogni stazione appaltante inserisce la «certificazione» di avvenuta esecuzione dell'appalto di servizio o di fornitura.
- Entro trenta giorni dal «rilascio» della certificazione, **la stazione appaltante** (e per essa il RUP) **deve inserire i dati** del documento **nella Banca dati** nazionale dei contratti pubblici.
- In caso di inadempimento, ovvero di adempimento tardivo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del codice.

Art. 6, c.11, Codice: 11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla **sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti**, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

Verifica mediante Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici

- RELAZIONE ALLEGATA DELIBERAZIONE AVCP N. 111/2012
- La *ratio* dell'art. 6 *bis* del d.lgs. n. 163/2006 è riconducibile innanzitutto all'esigenza di ridurre gli "*oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi*", secondo quanto previsto dal d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
- Le modalità di partecipazione agli appalti pubblici, tuttavia, non vengono modificate dall'introduzione del nuovo sistema.
- Il nuovo modello operativo, infatti, coesiste ancora con le norme relative alla produzione delle autodichiarazioni previste dal Codice e non solleva la stazione appaltante dall'onere di verificare, seppur con un nuovo e più efficiente strumento, la veridicità delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Verifica mediante Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici

- RELAZIONE ALLEGATA DELIBERAZIONE AVCP N. 111/2012
- E' opportuno, inoltre, sottolineare che i dati e i documenti individuati in sede di avvio del sistema sono quelli che, ad oggi, risultano effettivamente disponibili nelle banche dati degli Enti certificatori ed acquisibili in via telematica dagli stessi secondo modalità di cooperazione applicativa.
- Altre tipologie di documenti non risultano essere disponibili in forma digitale o acquisiti in banche dati presso gli Enti certificatori.
- Solo la totale attuazione delle previsioni in materia di digitalizzazione del flusso informativo e documentale tra amministrazioni potrà consentire un'acquisizione diretta in BDNCP della documentazione completa relativa ai requisiti di partecipazione, come previsto dall'art. 6 *bis*, comma 6 del Codice.

Verifica mediante Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici

- RELAZIONE ALLEGATA DELIBERAZIONE AVCP N. 111/2012
- Pur con tali limiti, il sistema contribuirà sin dall'avvio alla diffusione dell'e- *procurement* e allo sviluppo del processo di digitalizzazione delle comunicazioni tra gli attori del mercato.
- In prospettiva, poi, l'Autorità ritiene che il sistema AVCPASS potrà contribuire al superamento del modello di partecipazione basato sulla autodichiarazione del possesso dei requisiti attualmente vigente che, come noto, determina notevoli oneri amministrativi ed è all'origine di buona parte del contenzioso giurisdizionale.

➤ **VERIFICHE REQUISITI GENERALI**

- **Art. 38 Dlgs. 163/2006 (Requisiti di ordine generale)**
- **Altre disposizioni relative alla capacità a contrattare con la p.a.**

AVCP - DETERMINAZIONE n. 1 del 16 maggio 2012

Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici...

AVCP - DETERMINAZIONE n. 4 del 10 ottobre 2012

BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici

QUALI REQUISITI GENERALI COMPROVA AVCPASS

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
- Documento Unico di regolarità Contributiva fornito dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail); Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

QUALI REQUISITI GENERALI **NON** COMPROVA AVCPASS

- **Certificazione rispetto normativa disabili L. 68/1999**
- **Procedure fallimentari in corso**
- **Collegamento sostanziale**
- **Informativa Antimafia**

➤ **VERIFICHE REQUISITI SPECIALI**

- **Art. 48 Dlgs. 163/2006 (Controlli sul possesso dei requisiti)**

AVCP – DETERMINAZIONE n. 1 del 15 gennaio 2014

Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (sostituisce la precedente determinazione n.5/2009)

Verifica a campione requisiti speciali

- **Art. 48 Codice appalti**

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire **lavori** attraverso il **casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10**, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale;

➤ *il «controllo» dell'attestazione-SOA riguarda già la «sede» dell'ammissione e deve essere operato su tutte le imprese nel caso di esclusione automatica delle offerte anomale in quanto le offerte intermedie sono idonee a condizionare l'aggiudicazione.*

Verifica a campione requisiti speciali

- **Art. 48 Codice appalti**

... per i **fornitori e per i prestatori di servizi** la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** di cui all'articolo 6-bis del presente Codice.

(Ma vedi anche art. 6, c.3, secondo periodo Codice: "Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi **diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati** ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti").

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11.

Verifica a campione requisiti speciali

- **Art. 48 Codice appalti**

1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, ***presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme*** ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. **Non si applica il comma 1, primo periodo.** (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del 2008)

➤ ***Se si adotta la forcella soggettiva, non si applica la verifica a campione dei requisiti speciali: possono essere ammessi solo i concorrenti che comprovano i requisiti***

Verifica a campione requisiti speciali

- **Art. 48 Codice appalti**

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, **anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria**, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

~~Non obbligatorietà verifica a campione requisiti speciali~~

• **PROCEDURE IN ECONOMIA**

Art. 125 Dlgs. 163/2006

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in **possesso dei requisiti** di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei **principi** in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

~~Non obbligatorietà verifica a campione requisiti speciali~~

• **APPALTI DI SERVIZI ALL. IIB CODICE**

Art. 20 Dlgs. 163/2006

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata **esclusivamente** dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

~~Non obbligatorietà verifica a campione requisiti speciali~~

APPALTI DI LL.PP. > 150.000 EURO

AVCP – Determinazione n. 1/2014

“... non è applicabile la verifica ex art. 48 per **appalti di importo superiore a 150.000 Euro**. In tal caso, infatti, l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.

Un'eccezione alla regola prima enunciata è recata dall'art. 61, comma 5, del Regolamento, laddove prevede che, per gli **appalti di importo superiore ad Euro 20.658.000**, il concorrente, oltre a possedere l'attestazione SOA nella categoria richiesta con classifica VIII (appalti di importo illimitato) deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; tale ultimo requisito è soggetto, in gara, alla verifica ex art. 48”.

~~Non obbligatorietà verifica a campione requisiti speciali~~

APPALTI DI LL.PP. ≤ 150.000 EURO

AVCP – Determinazione n. 1/2014

I requisiti speciali necessari per la partecipazione alle gare d'appalto di lavori di **importo pari o inferiore a € 150.000**, che residuano quale oggetto della verifica, nonché le modalità di documentazione degli stessi, sono individuati nell'art. 90 del Regolamento.

Nel caso il **partecipante sia in possesso di valida attestazione SOA relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare**, questi sarà direttamente ammesso alle operazioni di gara successive al sorteggio, mentre il campione su cui effettuare la verifica di che trattasi sarà pari, al minimo, al 10% del numero di partecipanti, depurato di quelli in possesso di qualificazione SOA, come prima specificato.

La documentazione a comprova della capacità tecnica da richiedere alle imprese sorteggiate è costituita dai certificati dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando o della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, indipendentemente dal quinquennio ed abbattuti ad un decimo dell'importo certificato.

Non obbligatorietà verifica a campione requisiti speciali

- **CONCESSIONI DI SERVIZI**

Art. 30 Dlgs. 163/2006

1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, **le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.**
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei **principi generali relativi ai contratti pubblici** e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

Non obbligatorietà verifica a campione requisiti speciali

- **CONCESSIONI DI SERVIZI**

AVCP – determinazione n. 1/2014

In base all'art. 30, comma 1, del Codice, le disposizioni dello stesso non si applicano alle concessioni di servizi, e quindi neanche per è esse operante la procedura ex art. 48.

In base all'art. 32, comma 1, lett. f), del Codice si applica l'art. 48 per "lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice".

Non obbligatorietà verifica a campione requisiti speciali

AVCP – determinazione n. 1/2014

Per quanto riguarda le **concessioni di lavori pubblici**, in virtù del rinvio operato dall'articolo 142, comma 3, alle stesse si applica l'art. 48. Al riguardo si rammenta che, in base all'art. 95 del Regolamento, relativo ai requisiti del concessionario, i soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso oltre che di attestazione SOA (se intendono eseguire con la propria organizzazione di impresa), anche di ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Di conseguenza, su questi ultimi requisiti, l'amministrazione concedente dovrà effettuare il controllo a campione nonché la verifica ex art. 48 sui primi due classificati.

Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici non si applica l'art.48 (ai sensi dell'art.142, comma 4); se i concessionari sono amministrazioni aggiudicatrici, si seguono le regole generali dell'art.142, comma 3.

Non obbligatorietà verifica a campione requisiti speciali

• SETTORI SPECIALI

L'articolo 206 opera una ricognizione delle norme, proprie dei settori ordinari sopra soglia comunitaria, che si applicano anche ai settori speciali, disponendo che della parte II, titolo I, hanno validità esclusivamente alcuni articoli, tra cui non ricade l'art. 48.

Tuttavia l'art. 230, comma 2, stabilisce che "Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono **amministrazioni aggiudicatrici**, ove **non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione** ai sensi dell'articolo 232, **applicano gli articoli da 39 a 48**".

Non obbligatorietà verifica a campione requisiti speciali

- **SETTORI SPECIALI**

Altra eccezione è prevista dall'art. 230, comma 3 che dà tre opzioni agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici (ossia, essenzialmente le imprese pubbliche) "... , alternativamente,


- istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, ovvero
- applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero
- accertare i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo 233".

Non obbligatorietà verifica a campione requisiti speciali

- ***Tesi giurisprudenziale del carattere non invalidante della mancata applicazione art. 48***

Cons. Stato, V, 28 marzo 2008, n. 1332

«Stante la ratio della norma - garantire la semplificazione e la speditezza del procedimento, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2001, n. 3130, nonché evitare che offerte irregolari influenzino la determinazione della soglia di anomalia - e le conseguenze della sua violazione - alterazione del rilievo della soglia di anomalia - è evidente, nel particolare caso di specie, che l'accertamento della violazione in questione si tradurrebbe in uno sterile formalismo privo di utilità per la stazione appaltante e per lo stesso ricorrente».



Nuove soglie comunitarie biennio 1.1.2014-31.12.2015

Regolamento Commissione europea 13/12/2013 n. 1336/2013
(GUUE 14/12/2013 n. L. 335/17)

- **Lavori: 5.186.00 euro**
- **Servizi e forniture settori ordinari: 207.000 euro**
- **Servizi e forniture settori speciali: 414.000 euro**
- **Servizi e forniture amministrazioni centrali: 134.000 euro**

Le principali recenti novità

NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE

(approvate il 15.1.2014 in attesa di pubblicazione sulla GUUE)

- **DIRETTIVA APPALTI SETTORI ORDINARI**
- **DIRETTIVA APPALTI SETTORI SPECIALI**
- **DIRETTIVA CONCESSIONI**

- **Termine per il recepimento: 24 mesi dalla pubblicazione in GUUE**
- **Scaduto tale termine: obbligo di applicazione norme self-executing**

Le principali recenti novità

NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE

(approvate il 15.1.2014 in attesa di pubblicazione sulla GUUE)

- **Eccezionalità criterio del prezzo più basso e favor per l'o.e.p.v.**
- **Rafforzamento dei criteri sociali e ambientali**

- **Art. 67 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto**
 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al **prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi**, le amministrazioni aggiudicatrici **procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

Le principali recenti novità

NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE

(approvate il 15.1.2014 in attesa di pubblicazione sulla GUUE)

- **Eccezionalità criterio del prezzo più basso e favor per l'o.e.p.v.**
- **Rafforzamento dei criteri sociali e ambientali**

- **Art. 67 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto**

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base **del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione.**

Le principali recenti novità

NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE

(approvate il 15.1.2014 in attesa di pubblicazione sulla GUUE)

- **Valorizzazione costo del ciclo di vita dell'opera, servizio o prodotto (Life Cycle Costing)**

- "ciclo di vita": tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, **l'utilizzazione e la manutenzione**, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

Le principali recenti novità

NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE

(approvate il 15.1.2014 in attesa di pubblicazione sulla GUUE)

• Articolo 68 - Costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, **tutti** i seguenti costi, **o parti di essi**, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
 - a) **costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:**
 - **i)** costi relativi all'acquisizione;
 - **ii)** costi connessi all'utilizzo, quali consumo **di energia e altre risorse**;
 - **iii)** costi di manutenzione;
 - **iv)** **costi** relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

Le principali recenti novità

NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE

(approvate il 15.1.2014 in attesa di pubblicazione sulla GUUE)

• Articolo 68 - Costi del ciclo di vita

- b) **costi imputati a esternalità** ambientali legate ai **prodotti, servizi o lavori nel corso del** ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; **tali costi** possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Le principali recenti novità

NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE

(approvate il 15.1.2014 in attesa di pubblicazione sulla GUUE)

➤ **Obbligo di indicare opzioni e rinnovi nei documenti di gara**

- **Articolo 5 - Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti**

Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, **compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara.**

Le principali recenti novità

NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE

(approvate il 15.1.2014 in attesa di pubblicazione sulla GUUE)

➤ **Dal “dialogo tecnico” alle “consultazioni preliminari di mercato”**

Articolo 40 - Consultazioni preliminari di mercato

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono ad esempio **sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato.** Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Le principali recenti novità

NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE

(approvate il 15.1.2014 in attesa di pubblicazione sulla GUUE)

- **Eccezionalità criterio del prezzo più basso e favor per l'o.e.p.v.**
- **Accelerazione procedure: riduzione termini presentazione offerte o candidature (procedura aperta: 35 gg. ; procedura ristretta: 30 + 30 gg.)**
- **Semplificazione oneri amministrativi per oo.ee.: scambio di informazioni solo per via elettronica e “documento unico di gara europea” basato su autocertificazioni, solo l'aggiudicatario dovrà comprovare i requisiti**
- **Procedure innovative: partenariati per l'innovazione; procedura competitiva con negoziazione**
- **Favor per e-procurement come procedure ordinarie di aggiudicazione**
- **Revisione disciplina servizi “esclusi”**

Le principali recenti novità

- **Nuova disciplina per i servizi “esclusi”**
 - **Articolo 74**
Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Gli appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato XIV sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all'articolo 4, lettera d).
- **Art. 4, lett. d)**
d) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XIV.
- Si applicano solo le norme relative alla **pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione**: gli Stati membri possono decidere quali disposizioni della direttiva applicare per le altre fasi della procedura (c.d. “regime alleggerito”).

Le principali recenti novità

➤ Nuova disciplina per i servizi “esclusi”

- Allegato XIV
- *Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi*
- *Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura*
- *Servizi di sicurezza sociale obbligatoria*
- *Servizi di prestazioni sociali*
- *Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative*
- *Servizi alberghieri e di ristorazione*
- *Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 10, lettera c bis, es. servizi patrocinio legale sono totalmente esclusi dalla nuova direttiva)*
- *Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività*
- *Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 10, lettera e bis)*
- *Servizi investigativi e di sicurezza,*
- *Servizi internazionali*
- *Servizi postali*

SERVIZI ORDINARI

Applicazione direttiva UE

- **207.000 EURO**
- **Regime ordinario**

SERVIZI ORDINARI
Sotto-soglia
< 207.000 EURO

SERVIZI SPECIALI

Applicazione direttiva UE

- **750.000 EURO**
- **Regime semplificato, ma sempre su bando**

SERVIZI SPECIALI
Sotto-soglia
< 750.000 EURO

Decreto "Destinazione Italia"

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con
Legge 21 febbraio 2014, n. 9

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (GU n.300 del 23-12-2013)

Entrata in vigore: 24 dicembre 2013

Entrata in vigore legge di conversione: 22 febbraio 2014

- PROROGA NORME SULLA FORMA DEI CONTRATTI DELLA P.A.
- PAGAMENTO DIRETTO AI SUBAPPALTATORI
- SVINCOLO GARANZIE OPERE IN ESERCIZIO
- PARTECIPAZIONE ALLE GARE IMPRESE IN CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Decreto "Destinazione Italia"

Art. 6 - Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria.

6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.».

Art. 6. DL 179/2012 conv. L. 221/2012

3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».

Decreto “Destinazione Italia”

- Pare essere avallata la tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la quale la forma digitale è obbligatoria anche per le scritture private.
- In vista dell'entrata in vigore dell'obbligo generale di digitale, è utile segnalare il contenuto dell'intesa raggiunta il 5.12.2013 in sede di conferenza unificata sulle "modalità di stipula dei contratti pubblici conclusi ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179...". Il documento dà atto in particolare della idoneità della scannerizzazione del documento cartaceo sottoscritto dalle parti ad integrare il digitale conforme alla nuova normativa.

La forma di stipulazione dei contratti dopo il DL 179/2012

AVCP - DETERMINAZIONE 13/02/2013 N. 1

INDICAZIONI INTERPRETATIVE CONCERNENTI LA FORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 13 DEL CODICE

“... la modalità elettronica costituisce una modalità attuativa obbligatoria della forma pubblica amministrativa e non una forma alternativa alla stessa (in questo senso, cfr. anche disegno di legge A.S. n. 3533 “Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” Vol. II - Sintesi e schede di lettura, ottobre 2012, n. 397/II, pagg. 85-86). In altri termini, stante il tenore letterale della disposizione, **la “forma elettronica” è l’unica modalità ammessa per la stesura degli atti in forma pubblica amministrativa, mentre la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata**”.

~~La forma di stipulazione dei contratti dopo il DL 179/2012~~

**CORTE DEI CONTI – SEZ. REG. CONTR. LOMBARDIA –
DELIBERAZIONE 18/3/2013 N. 91/2013/PAR**

<<La stipulazione in forma pubblica amministrativa deve avvenire in modalità elettronica solo se essa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di regolamento applicabili alla stazione appaltante, essendo ancora validamente stipulabile il contratto in forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo>>.

~~La forma di stipulazione dei contratti dopo il DL 179/2012~~

**PARERE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
28/2/2013 N. 77/13/UL/P**

*“... si impone la redazione dei contratti pubblici di cui al Codice degli appalti mediante documento informatico, tenendo anche conto che l'ordinamento spesso utilizza in maniera equivalente le espressioni "forma elettronica", "documento elettronico" o "documento informatico" per indicare i casi in cui il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta, ad substantiam e/o ad probationem. Ciò premesso, la norma in esame prescrive l'utilizzo del documento informatico non solo per la validità dei contratti rogati con atto pubblico notarile, **ma anche di quelli stipulati con atto pubblico amministrativo o con scrittura privata**. Pertanto, la forma elettronica o informatica del contratto non va considerata come modalità alternativa rispetto all'atto pubblico amministrativo **e alla scrittura privata** redatti in forma cartacea, ma indica l'unica forma scritta richiesta a pena di nullità per tutti i contratti pubblici in questione...”*

Decreto “Destinazione Italia”

Art. 13 Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo

10. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente:

“Ove ricorrano condizioni di **crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario**, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, **accertate dalla stazione appaltante**, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, **sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto** alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”.

Decreto “Destinazione Italia”

Art. 118, c.3 Codice

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a **corrispondere direttamente al subappaltatore** o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.... Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento

o, in alternativa,

che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, **copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti** da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Decreto “Destinazione Italia”

- PRIMA DELLA MODIFICA DELL'ART. 118 CODICE
- **“Le modalità di pagamento del corrispettivo debbono essere considerate parte integrante dell'accordo contrattuale e un'eventuale loro modifica in executivis, purché debitamente motivata, sarebbe possibile solo con il consenso dell'appaltatore e del subappaltatore”** (AVCP Pareri sulla normativa AG 26/12 del 7 marzo 2013 e AG 4/12 del 17 maggio 2012).
- In buona sostanza, secondo l'Autorità, sarebbe possibile procedere al pagamento diretto del subappaltatore, ancorché non previsto in sede di gara, previa modifica del contratto di appalto “debitamente motivata” e con il consenso dell'appaltatore e del subappaltatore.

Decreto “Destinazione Italia”

- *Le modifiche all'art. 118 del Codice sono finalizzate a risolvere le gravi problematiche derivanti dalla gestione dei contratti di appalto in corso di esecuzione nei casi di particolare urgenza inerenti il completamento dell'esecuzione ovvero ove sopraggiunga una situazione di crisi aziendale dell'impresa appaltatrice.*
- *Viene introdotto un meccanismo che induce l'appaltatore a pagare spontaneamente i crediti maturati dai subappaltatori, considerato che, diversamente, la stazione appaltante dovrebbe sospendere il pagamento nei suoi confronti dei successivi SAL, con inevitabili effetti anche sulla prosecuzione delle attività oggetto dell'appalto.*
- *Le modifiche al comma 3 dell'art. 118 sono volte, quindi, a consentire la prosecuzione dei contratti di appalto mediante l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, della facoltà della stazione appaltante di **provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori** e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, **anche qualora il bando non contempra tale facoltà** (ipotesi frequente, soprattutto nelle gare meno recenti).*

Decreto "Destinazione Italia"

- *In ipotesi di lavori oggetto di subappalto già ultimati, non possono considerarsi ricorrenti le condizioni di cui sopra.*
- *Non vi è invece la necessità di accettazione della deroga nelle modalità di pagamento da parte dell'affidatario, il quale deve però essere sentito*
- *Per espressa previsione contenuta nella norma, la disposizione in questione si applica anche ai contratti di appalto in corso alla data di entrata in vigore della stessa.*
- *In forza dell'articolo 15 della legge n. 180 del 2011, la disposizione dovrebbe trovare applicazione anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture. Appare dunque sostenibile ritenere applicabile la possibilità di "pagamento diretto" in corso di appalto anche ai subcontratti di forniture non rientranti nell'ambito dei subappalti.*

Decreto "Destinazione Italia"

- **Legge 11 novembre 2011, n. 180**
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese
- Art. 15. Contratti di fornitura con posa in opera**
- 1. *La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.*
(comma così modificato dall'art. 30, comma 5-quater, legge n. 98 del 2013)

Decreto “Destinazione Italia”

Art. 13 Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo

10. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

“3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, **nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale**, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, **secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.**”

Decreto “Destinazione Italia”

- *Tale introduzione è volta a raccordare l'articolo 118 con la normativa fallimentare e, più specificamente, con gli strumenti negoziali di superamento della crisi aziendale – come quello previsto dall'art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 Agosto 2012, n. 134 (Decreto Crescita) di concordato preventivo con continuità aziendale – che consentono la continuità aziendale, con lo scopo di riattivarne l'attività imprenditoriale e, quindi, di consentire la prosecuzione dei contratti pubblici. Nella relazione di accompagnamento del decreto in parola è evidenziato come il concordato preventivo (ex art. 160 e segg. del R.D. 16 Marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) non costituisca una procedura tesa ad estromettere l'affidatario dai lavori, rappresentando piuttosto uno **strumento idoneo a consentire la prosecuzione dei contratti pubblici.***

Decreto "Destinazione Italia"

- *Nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto ad una procedura di concordato preventivo, il medesimo si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori. **Né sarebbe in linea con lo spirito della disciplina sul concordato preventivo applicare per tale ipotesi la sospensione del pagamento dei SAL successivi, considerato che essa inciderebbe inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività** e, quindi, su quella continuità aziendale o sull'accrescimento e conservazione del valore degli asset, che la disciplina sul concordato preventivo mira a preservare.*

Decreto "Destinazione Italia"

- *Il nuovo comma 3-bis risultante dalle modifiche della legge di conversione, a differenza del testo del decreto, prevede il versamento dei corrispettivi dovuti per l'appalto, distintamente all'appaltatore principale ed ai subappaltatori, **secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente** (e non più nelle mani del Tribunale), al fine di assicurare sia il rispetto della par condicio tra i creditori dell'appaltatore in crisi aziendale, sia la continuità del contratto di appalto.*

Decreto “Destinazione Italia”

- **Art. 13 Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo**

10. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, **è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari**”

Decreto “Destinazione Italia”

- Art. 13 Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo**

11. Le disposizioni in materia di **svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio** di cui all'articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, **si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente** rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriennale l'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.

Decreto “Destinazione Italia”

Art. 237-bis. Opere in esercizio

1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, **non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.**

Decreto “Destinazione Italia”

Art. 13 - Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo

- 11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «Successivamente al deposito del ricorso, **la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale**, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale».

Decreto "milleproroghe"

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(GU n.304 del 30-12-2013)

Entrata in vigore: 31-12-2013

- **PROROGA AVCPASS AL 30.6.2014**
- **PROROGA OBBLIGO RICORSO CENTRALE DI COMMITTENZA PER I PICCOLI COMUNI < 5.000 AB. AL 30.6.2014**
- **NORME SULLA QUALIFICAZIONE DEL GENERAL CONTRACTOR**
- **NORME IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Decreto "milleproroghe"

- **DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 150/2013 (DECRETO MILLEPROROGHE)**

- **ART. 3, C. 1BIS - PROROGA OBBLIGO RICORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA EX ART. 33, C.3BIS, CODICE**

1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è **ulteriormente differito al 30 giugno 2014**. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 10 gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Decreto "milleproroghe"

- DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 150/2013 (DECRETO MILLEPROROGHE)
- **ART. 9, C.15-TER : PROROGA OBBLIGATORIETA' VERIFICA REQUISITI MEDIANTE BANCA DATI - AVCPASS**
- 15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, **è ulteriormente differito al 1° luglio 2014**. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.

Decreto "milleproroghe"

- **QUALIFICAZIONE CONTRAENTE GENERALE**

Art. 4. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Art. 189 - Requisiti di ordine speciale

5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al ~~31 dicembre 2013~~ **31 dicembre 2014**, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

Decreto “milleproroghe”

- **QUALIFICAZIONE CONTRAENTE GENERALE**

Art. 4. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' prorogato al 31 dicembre 2014.

Art. 357 - Norme transitorie

27. In relazione all'articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al ~~31 dicembre 2013~~ **31 dicembre 2014**, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all'articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del codice.

Decreto “milleproroghe”

- **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- Il Milleproroghe interviene sulla normativa generale dei S.P.L. di rilevanza economica, con particolare riferimento ai casi contemplati dall'art. 34, comma 21 del D.L. 179/2012, cioè le gestioni non conformi alla normativa comunitaria, prevedendo la proroga della scadenza del termine al 31.12.2014, con obbligo di provvedere a regolarizzare la nuova gestione o indire la gara entro il 30.06.2014, pena il commissariamento prefettizio.

- La disposizione, peraltro, opera in deroga a quanto previsto dal predetto comma 21, solo per gli affidamenti che debbono essere operanti dagli enti di bacino o di ambito e non per quelli a dimensione municipale, **per quali, pertanto, resterebbe la decadenza automatica al 31.12.2013.**

Decreto “milleproroghe”

- **Art. 13. (Termini in materia di servizi pubblici locali)**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La **mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale** ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148 ovvero la **mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014** comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la **cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti** previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

Decreto “enti locali”

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151

Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

(GU n.304 del 30-12-2013)

Entrata in vigore: 31-12-2013

- **ULTRATTIVITA' NORME SU QUALIFICAZIONE SIOS AL 30.9.2014**

Decreto "enti locali"

- **LAVORI PUBBLICI: QUALIFICAZIONE SIOS**

Art. 3 - Misure in materia di infrastrutture e trasporti

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. **Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.**

Legge di stabilità 2014

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

(GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)

Entrata in vigore: 1.1.2014

Legge di stabilità 2014

Norme di interesse per i contratti pubblici

- **Comma 72:** pagamenti al contraente generale
- **Comma 248:** utilizzo di Consip da parte di amministrazioni statali titolari di programmi cofinanziati dall'UE
- **Comma 304:** nuova procedura per la realizzazione di impianti sportivi
- **Comma 342:** utilizzo di Consip da parte delle amministrazioni pubbliche centrali anche per acquisti sotto soglia
- **Comma 343:** acquisti in economia fino a 40.000 euro dei comuni fino a 5.000 abitanti fuori dall'obbligo di centrale di committenza
- **Comma 427:** ulteriori misure di razionalizzazione della spesa p.a.
- **Da comma 550 a comma 569:** nuove disposizioni in materia di società pubbliche
- **Comma 748:** acquisto servizi di pulizia da parte di istituzioni scolastiche ed enti locali

Legge di stabilità 2014

• PAGAMENTI AL CONTRAENTE GENERALE

72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:

«9. Il **soggetto aggiudicatore verifica**, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, **il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari**: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una **detrazione** sui successivi pagamenti e procede al **pagamento diretto** all'affidatario, nonchè applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».

Legge di stabilità 2014

- **AMMINISTRAZIONI TITOLARI DI PROGRAMMI DI SVILUPPO COFINANZIATI CON FONDI UE: RICORSO A CONVENZIONI SPECIALI STIPULATE DA CONSIP**
- **248.** Le *amministrazioni statali* titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.
- Le *restanti amministrazioni* titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.

Legge di stabilità 2014

- **UTILIZZO DI CONSIP QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI ANCHE PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA**
- **342.** All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario» sono soppresse.
- **Art. 29. Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria**
 1. Le **amministrazioni pubbliche centrali** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi ~~al di sopra della soglia di rilievo comunitario.~~

Legge di stabilità 2014

- **ATTIVITA' CONTRATTUALE DEI PICCOLI COMUNI < 5.000 AB.: DEROGA ALL'OBBLIGO DI RICORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LOCALE PER INTERVENTI IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA E COTTIMI FIDUCIARI INFRA 40.000 EURO**
 - **343.** Al comma 3bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11, dell'articolo 125».
- *La norma recepisce l'interpretazione meno restrittiva espressa da diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.*

Legge di stabilità 2014

- **ART. 125 DLGS. 163/2006**
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. **I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.**
 8. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
 11. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Legge di stabilità 2014

- **ATTIVITA' CONTRATTUALE DEI PICCOLI COMUNI < 5000 AB.**

Art. 33, c.3-bis DLGS 163/2006

(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi così modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012; applicabile dal 1 gennaio 2014 in forza dell'art. 5-ter della legge n. 71 del 2013 e successivamente modificato dall'art. 1, c.343, L. 147/2013)

I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia **affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture** nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli **strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento**, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. **Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11, dell'articolo 125.**

Legge di stabilità 2014

- **AMBITO DELLA DEROGA**

1) VA RIFERITA SOLO ALL'OBBLIGO DI RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA

I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia **affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture** nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

2) OPPURE PUO' ESSERE RIFERITA ANCHE ALL'OBBLIGO DI PROCEDERE IN ALTERNATIVA MEDIANTE CONSIP O MEPA ?

In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli **strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento**, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Acquisti sotto soglia: Mercato elettronico

Corte conti – sez. contr. Lombardia – parere 23 aprile 2013 n. 165

Il ricorso ad un'unica centrale di committenza ex art. 33, co. 3-bis, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è obbligatorio per tutte le procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per gli **acquisti in economia di importo superiore ad € 40.000,00** mediante cottimo fiduciario e non invece per gli acquisti, mediante medesima procedura, di importo inferiore e per quelli mediante amministrazione diretta.

Per questi ultimi acquisti, non ricompresi nell'art. 33, co. 3-bis, cit., trova, comunque, applicazione l'obbligo di ricorso alle forme di **mercato elettronico** previste dall'articolo 1, co. 450, L. n. 296/2006, come modificata dalla L. n. 94/2012.

Acquisti sotto soglia: Mercato elettronico

- **Art. 1, c. 450, secondo periodo, L. 296/2006**

“450. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previste al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Legge di stabilità 2014

- ATTIVITA' CONTRATTUALE DEI PICCOLI COMUNI < 5.000 AB.

**OBBLIGO DI COSTITUZIONE
E RICORSO AD
UNICA CENTRALE DI
COMMITTENZA
dal 1.7.2014**

- Unione di comuni
- Accordi consortili

LAVORI - SERVIZI - FORNITURE

**INTERVENTI IN ECONOMIA
Amministrazione diretta
(lavori *infra* 50.000 euro)
Cottimo fiduciario
di importo *infra* 40.000 euro**

**STRUMENTI ELETTRONICI DI
ACQUISTO GESTITI DA
ALTRE CENTRALI DI
COMMITTENZA DI
RIFERIMENTO
(Convenzioni CONSIP -
MEPA)**

FORNITURE E SERVIZI

- art. 1, c.450, II, L.296/2006

- DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 150/2013 (DECRETO MILLEPROROGHE)

- ART. 3, C. 1BIS - PROROGA OBBLIGO RICORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA EX ART. 33, C.3BIS, CODICE

1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è **ulteriormente differito al 30 giugno 2014**. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 10 gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Legge di stabilità 2014

- **SERVIZI DI PULIZIA ENTI LOCALI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, **fino al 28 febbraio 2014** le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, **acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data.**

Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative **acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip**, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014.

Legge di stabilità 2014

- **SERVIZI DI PULIZIA ENTI LOCALI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

... All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, **in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69**, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

Legge di stabilità 2014

- **SOCIETA' PARTECIPATE E AFFIDAMENTO SERVIZI T.P.L.**

556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da « , con esclusione » fino a: « forniti dalle stesse. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, **non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata.** L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale. ».

“Decreto del fare”

- **LEGGE 9 agosto 2013, n. 98**
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)
- **Entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69:**
22 giugno 2013
- **Entrata in vigore della legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98:**
21 agosto 2013

- **TITOLO I - MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA**
CAPO I - MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
CAPO II - MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA
CAPO III - MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE

- **TITOLO II - SEMPLIFICAZIONI**
CAPO I - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO II - SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- **TITOLO III - MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE**

- Nella ~~specific~~ materia degli ~~appalti pubblici~~ le norme di maggiore rilievo si articolano essenzialmente in tre aree:
 - 1) **misure per il rilancio delle infrastrutture**, ove si evidenzia l'art. 18 ("Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni"), l'art. 19 ("Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione") con modifiche alla disciplina della finanza di progetto nella prospettiva di agevolare la bancabilità dei progetti da realizzare in partenariato, e l'art. 27 ("Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali").
 - 2) **misure di semplificazione**: ove si collocano le norme sul DURC (art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC"), sul Testo Unico Sicurezza e in particolare sul DUVRI (art. 32 "Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro"), sulla proroga di regimi transitori (art. 26 "Proroghe in materia di appalti pubblici") in ordine ai requisiti per la qualificazione, per l'affidamento di servizi tecnici e per l'esclusione automatica delle offerte anomale, prorogati al 31 dicembre 2015;
 - 3) **misure di tutela per gli operatori economici e per la concorrenza delle PMI**, con la previsione dell'obbligo di anticipazione del prezzo (Art. 26-ter "Anticipazione del prezzo"), con un rafforzamento del principio di suddivisione in lotti funzionali degli appalti pubblici ("Art. 26-bis "Suddivisione in lotti") e con il ritorno dell'aggiudicazione al netto del costo del personale in caso di affidamento col criterio del prezzo più basso (art. 32, comma 7bis).

• **Legge 9 agosto 2013 n. 98 (G.U.20/8/2013 n. 194)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Art. 13-bis. Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione

Art. 19. Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione

Art. 21. Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione

Art. 26. Proroghe in materia di appalti pubblici

Art. 26-bis. Suddivisione in lotti

Art. 26-ter. Anticipazione del prezzo

Art. 30. Semplificazioni in materia edilizia

Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC

Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

Art. 49-ter. Semplificazioni per i contratti pubblici

D.L. n. 69/2013: Subcontratti forniture

Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia)

5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: "con posa in opera" sono soppresse.

• **Art. 15 L. 180/2012 (Contratti di fornitura con posa in opera)**

1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, **si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.**

(comma così modificato dall'art. 30, comma 5-quater, legge n. 98 del 2013)

D.L. n. 69/2013: Subcontratti forniture

- **Art. 118, c.3, Codice appalti**

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è **fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.** Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, **la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.** Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale

- **Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)**

7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale

NORMA PREVIGENTE

- Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
- Art. 4, comma 2, lett. i-bis) integrava **l'articolo 81 del decreto legislativo n. 163 del 2006** (Codice dei contratti pubblici) con un comma 3-bis, del seguente tenore «**3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**».

D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale

• Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. decreto "Salva-Italia")

Art. 44. Disposizioni in materia di appalti pubblici

1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro resta comunque disciplinata:
 - a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
 - c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

I valori del giusto trattamento retributivo e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono già tutelati da altre disposizioni del Codice

- **Art. 86, comma 3-bis:**

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Art. 86, comma 3-ter:**

“Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta”.

- **Art. 87, comma 3:**

“Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”.

- **Art. 87, comma 4:**

“Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008) e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (ora punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008). Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale

- **Art. 89 (Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi)**

1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).

D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale

- **Art. 38 (Requisiti generali)**

“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- e) *“che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultati dai dati in possesso dell'Osservatorio”;*
- i) *“che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.*

- **Art. 118, c.6-bis:**

“Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” (tale accordo non è stato ancora definito).

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Ar. 36 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche**

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Differenze rispetto alla norma previgente**
- a) la collocazione del nuovo comma nell'articolo 82, rubricato *“Criterio del prezzo più basso” a differenza della precedente collocazione nell'articolo 81, rubricato «Criteri per la scelta dell'offerta migliore»; quindi mentre nel 2011 la norma era riferita ad entrambi i criteri di aggiudicazione (sia del prezzo più basso che dell'offerta economicamente più vantaggiosa);*
- b) *all'inizio del comma la sostituzione del “l'offerta migliore” con “il prezzo più basso”;*
- c) *l'inserimento tra gli oneri non soggetti al ribasso anche “delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello”.*

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Dubbia compatibilità comunitaria della disposizione se riferita allo scorporo ex ante del costo del personale-sicurezza non ribassabile**

Analogamente a quanto già espresso a suo tempo in vigenza dell'art. 81, c.3bis, la nuova disposizione è parimenti a rischio di infrazione comunitaria: il legislatore dimentica di coordinarsi con i pacifici principi del Trattato, in base ai quali **il costo del lavoro va "valutato" nell'ambito del subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta, in quanto in termini europei non si può scorporare a priori un costo del personale e della sicurezza non assoggettabile a giustificazioni.**

Un'applicazione disinvolta della nuova disposizione potrebbe far configurare una discriminazione indiretta, com'era già stato rilevato dalla Corte di Giustizia Europea per l'utilizzo sistematico dell'esclusione automatica, danneggiando in pratica gli operatori degli altri Stati membri che, essendo dotati di strutture dei costi diverse, potendo beneficiare di economie di scala rilevanti o desiderando ridurre al minimo i propri margini di profitto al fine di inserirsi più efficacemente nel mercato di riferimento, sarebbero in grado di presentare un'offerta competitiva e nel contempo seria e affidabile, della quale l'amministrazione aggiudicatrice non potrebbe tuttavia tenere conto a causa della suddetta normativa

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Dubbia compatibilità comunitaria della disposizione se riferita allo scorporo ex ante del costo del personale-sicurezza non ribassabile**

DIRETTIVA 2004/18 - 46° CONSIDERANDO

(46) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento **e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.** Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del "prezzo più basso" e quello della "offerta economicamente più vantaggiosa".

DIRETTIVA 2004/18 - Articolo 55 Offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale

- **Dubbia compatibilità comunitaria della disposizione se riferita allo scorporo ex ante del costo del personale-sicurezza non ribassabile**

Nell'interpretazione più rigorosa della norma che implica lo scorporo del costo del personale e della sicurezza dall'importo a base di gara, **i concorrenti vedono comunque limitata la propria autonomia nella determinazione dell'organizzazione interna** del lavoro e del personale essendo obbligati ad uniformarsi ad un parametro predeterminato e fisso stabilito astrattamente dalla stazione appaltante.

➤ DISAPPLICAZIONE NORME INTERNE IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO

Nel contrasto tra diritto interno e diritto comunitario, l'applicazione di quest'ultimo avviene in via diretta, in luogo di quello interno da disapplicare e tale disapplicazione fa carico non solo al giudice ma anche agli organi della pubblica amministrazione nello svolgimento della loro attività amministrativa, cioè anche di ufficio, indipendentemente da richieste o sollecitazioni di parte; con la conseguenza che, ove siano stati adottati atti o provvedimenti in applicazione o in conseguenza della norma da disapplicare, deve discenderne il loro annullamento" (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18/01/1996, n. 54 - Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2006, n. 4440).

D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale

- **Dubbia compatibilità comunitaria della disposizione se riferita allo scorporo ex ante del costo del personale-sicurezza non ribassabile**

La questione si pone in termini critici nel caso di appalti con finanziamenti comunitari

Occorre quindi valutare se esiste un'altra soluzione interpretativa ed applicativa della norma che possa contemperare la tutela dei valori costituzionali del lavoro con il rispetto dei principi comunitari

"Nessuno chiede alle stazioni appaltanti di calcolare il costo del personale. È un compito che spetta alle imprese. (.....) Nell'offerta per l'aggiudicazione di un appalto è incluso anche il costo del personale, giusto? Basta scorporarlo."

On. Cesare Damiano in una intervista a "Il Sole24Ore - Edilizia & Territorio del 13.09.2013"

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~
DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI

(art. 82, c.3bis)

➤ DOCUMENTO ITACA 19/09/2013

PRIME INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE ALL'ART. 82 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98, DI CONVERSIONE DEL DL 69/2013

(art. 81, c.3-bis)

➤ DOCUMENTO AVCP 29/09/2011

PRIME INDICAZIONI SUI BANDI TIPO: TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E COSTO DEL LAVORO”, AUDIZIONE DEL 29 SETTEMBRE 2011

➤ DOCUMENTO ITACA 14/07/2011

PRIME INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE ALL'ART. 81 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106, DI CONVERSIONE DEL DL 70/2011” in data 14/07/2011.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

INIZIATIVE NORMATIVE REGIONALI O SETTORIALI

- La legge della Regione Umbria n. 3 del 21/01/2010, art. 23, attuata con DGR 569 del 7/06/2011 sostanzialmente impone la valutazione del costo del personale in capo all'Amministrazione da sottrarre dall'importo da porre a base di gara;
- La circolare del 7/10/2011 della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige con la quale si definisce una tabella di tali costi valutati percentualmente per le diverse categorie di lavori pubblici.
- L'Avviso Comune” sottoscritto tra le principali rappresentanze datoriali e sindacali del 28/10/2010 ha definito gli indici minimi di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera, al di sotto dei quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)**

7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

“Nessuno chiede alle stazioni appaltanti di calcolare il costo del personale. È un compito che spetta alle imprese. (.....) Nell'offerta per l'aggiudicazione di un appalto è incluso anche il costo del personale, giusto? Basta scorporarlo.”

On. Cesare Damiano in una intervista a “Il Sole24Ore - Edilizia & Territorio del 13.09.2013”

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Ambito oggettivo di applicazione**
La norma si applica a tutti gli appalti ?
- L'art. 82 non distingue per tipologia di appalti, pertanto trova applicazione per LAVORI, SERVIZI e FORNITURE
- Nelle forniture senza posa in opera o installazione ed in particolare per gli acquisti di beni standardizzati la norma è praticamente inapplicabile (si pensi a prodotti fabbricati all'estero)
- **DOCUMENTO ITACA 19.9.2013**
“Si possono ritenere escluse dall'adempimento le forniture senza posa in opera e i servizi nei quali non vi è impiego di manodopera, quali quelli finanziari, assicurativi, ecc..”

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Ambito oggettivo di applicazione**
La norma si applica anche alle gare col criterio dell'O.e.p.v. ?
- 1) **TESI FORMALE-TESTUALE**
- L'oggetto della norma (*“Il prezzo più basso è determinato ...”*),
- La sua collocazione nell'art. 82 rubricato **“Criterio del prezzo più basso”** e
- il confronto con la previgente analoga disposizione di cui all'abrogato comma 3bis dell'art. 81 (*“Criteri di aggiudicazione”*), collocato nella norma generale sui criteri di selezione della migliore offerta,
- Depongono nel senso dell'applicabilità obbligatoria **alle sole procedure d'appalto da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso** e non invece col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

DOCUMENTO ITACA 19/09/2013

- In primo luogo è bene precisare che la nuova disposizione si differenzia dalla precedente poi abrogata essenzialmente per il fatto che essa è introdotta all'art. 82 del Codice - *Criterio del prezzo più basso* - anziché all' art. 81 - *Criteri per la scelta dell'offerta migliore* -, **pertanto l'applicazione della norma è obbligatoria quando il criterio individuato per la scelta dell'offerta è quello del prezzo più basso** e non più anche per quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dalla norma a suo tempo abrogata.
- Non si può infatti sostenere un'estensione più ampia della disposizione, come invece era con l'ex art. 81 del Codice, per l'evidente **localizzazione della previsione nell'art. 82**, essendo quest'ultimo esclusivamente riferito al criterio del prezzo più basso.
- Si ritengono comunque esclusi dall'applicazione della disposizione gli **affidamenti diretti** in quanto negli stessi manca un confronto concorrenziale e conseguentemente non sono applicabili né il criterio del prezzo più basso né il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Appare dunque ragionevole ritenere che tale scelta escluda l'applicabilità della nuova disposizione al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- E' probabile che tale decisione sia scaturita per le criticità rilevate in sede di applicazione della precedente versione della disposizione nelle gare che utilizzavano quest'ultimo criterio, che implica necessariamente la presentazione da parte dei concorrenti di vere e proprie proposte progettuali o varianti migliorative del progetto posto a base di gara.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- L'AVCP, aveva già rilevato l'illogicità della predeterminazione nel bando dei costi del personale e della sicurezza aziendale nelle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa, **dove le modalità operative** (costruttive nei lavori, di specialità dei servizi e delle forniture) **potavano (in realtà spesso "dovevano") mutare anche notevolmente in sede di gara** in modo non prevedibile economicamente dalla stazione appaltante, sconvolgendo le previsioni dei costi del personale e della sicurezza aziendale, che invece erano sottratti al ribasso (ovvero sottratti alla autonoma valutazione imprenditoriale del concorrente, ancorché sempre sindacabili dalla stazione appaltante in sede di verifica), **specie con riguardo agli appalti integrati (appalto-concorso) alle concessioni e ai contratti di partenariato (leasing, contratto di disponibilità), dove nemmeno l'oggetto del contratto può essere determinato con certezza nella fase di predisposizione del bando.**

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Ambito oggettivo di applicazione e criterio di aggiudicazione**
- 2) **TESI SOSTANZIALISTICA**
- Non si può non rilevare l'irragionevolezza ed il carattere discriminatorio della disposizione, laddove il **valore costituzionale della tutela dei lavoratori, sotto il duplice profilo della giusta retribuzione e della sicurezza e salute**, pare sia garantito dalla norma solo per gli appalti affidati con il criterio del prezzo più basso e non per quelli affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 - **L'elemento "prezzo" costituisce sempre un elemento imprescindibile nell'economia complessiva del criterio dell'offerta più vantaggiosa**, specie quando il peso ponderale assegnato all'elemento prezzo sia significativo o addirittura preponderante rispetto all'elemento qualità.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Ambito oggettivo di applicazione e criterio di aggiudicazione**

2) **TESI SOSTANZIALISTICA**

- In una prospettiva sostanzialistica e più aderente alla tutela di valori costituzionalmente protetti, sottesa alla *ratio* della norma, la stessa potrebbe allora trovare **applicazione in via generalizzata, a prescindere dalla sua collocazione nell'art. 82 del Codice** e dunque anche nell'ipotesi di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.
- In altri termini, la nuova disciplina riguarderebbe la formazione del prezzo **qualunque sia il criterio adottato per l'offerta** e qualunque sia l'ambito contrattuale (lavori, servizi e forniture).

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Ambito oggettivo di applicazione e tipologia di appalti**
La norma si applica anche agli appalti di servizi all. IIB (refezione, socio-sanitari-assistenziali, vigilanza, ecc.) ?

1) **TESI NEGATIVA (PREFERIBILE): L'art. 20, c.1, del Codice non richiama l'applicazione dell'art. 82.**

- **Art. 20, c.1:** "1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata **esclusivamente** dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)".
- **Art. 27.** "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità".

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Ambito oggettivo di applicazione e tipologia di appalti**
La norma si applica anche agli appalti di servizi all. IIB (refezione, socio-sanitari-assistenziali, vigilanza, ecc.) ?

2) **TESI AFFERMATIVA**

A diversa conclusione deve giungersi ritenendo la disposizione dell'art. 82, c.3-bis, quale diretta promanazione dei **principi costituzionali di tutela del lavoro, della salute e sicurezza**, e come tale avente natura imperativa ed auto-esecutiva e dunque idonea a configurare una etero-integrazione del (laconico) quadro normativo delineato dall'art. 20, c.1, del Codice.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

La norma si applica anche alle concessioni di servizi ?

TESI NEGATIVA PREFERIBILE

Art. 30, c.1, Codice: "1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, **le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.**

- *Non trova applicazione sul piano formale l'art. 82, c.3bis alle concessioni*
- 2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un **prezzo**, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
- *Il "prezzo" nelle concessioni è elemento eventuale e assume i caratteri un contributo compensativo per obblighi di servizio pubblico e non ha la natura di corrispettivo propria dell'appalto*

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

La norma si applica anche alle concessioni di servizi ?

TESI AFFERMATIVA

Art. 30, c.3, Codice:

“3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei **principi generali relativi ai contratti pubblici** e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”.

➤ *Nella misura in cui l'art. 82, c.3bis, ipostatizza un “principio generale dei contratti pubblici” questo si applica anche alle concessioni.*

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Ambito oggettivo di applicazione e tipologia di appalti**
La norma si applica anche alle procedure in economia ?

1) TESI AFFERMATIVA

Art. 125, c.14

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei **principi in tema di procedure di affidamento** e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

➤ *Nella misura in cui l'art. 82, c.3bis, ipostatizza un “principio forte” delle procedure di affidamento, questo deve applicarsi anche alle procedure in economia*

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Ambito oggettivo di applicazione e tipologia di appalti**
La norma si applica anche alle procedure in economia ?

2) **TESI NEGATIVA (PREFERIBILE)**

- La procedure in economia è essenzialmente soggetta ad “autodisciplina” (non si hanno precedenti giurisprudenziali per i quali la disposizione dei cui all’art. 82, c.3-bis del Codice sia un “principio” generale delle procedure di affidamento);
- Il principio che sicuramente deve osservare il RUP è quello della verifica di congruità del costo-personale rappresentato dall’operatore economico nella valutazione di cui all’art. 86, c.3 del Codice;

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Ambito oggettivo di applicazione e tipologia di appalti**
La norma si applica anche agli appalti dei settori speciali ?

Art. 206 – Norme applicabili

1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV, e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, **si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 81, commi 1 e 3; 82; 83....**

➤ *La norma si applica dunque anche agli appalti dei settori speciali*

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **Ambito oggettivo di applicazione e tipologia di appalti**
La norma si applica anche agli acquisti sul MePA ?
- *Nel caso di O.d.A. la norma è logicamente e tecnicamente inapplicabile*
- *Nel caso di R.d.O. la norma può ritenersi applicabile sia ai sensi dell'art. 125, c.14, laddove la procedura sia quella in economia, sia in relazione all'art. 328 Regolamento, che implica l'applicazione delle norme ordinarie del Codice per le procedure sotto-soglia (art. 124 e art. 121, che richiama tutte le disposizioni del titolo I della parte II e non prevede deroghe per l'applicazione dell'art. 82, c.3bis)*

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- **DOCUMENTO ITACA 19/09/2013**
- La nuova disciplina, nella fattispecie di scelta del contraente mediante il criterio del prezzo più basso, non limita più l'azione ad un mero controllo di congruità formulato sulla base di valutazioni parametriche e decontestualizzate, **ma richiede che il costo del lavoro sia valutato puntualmente in quanto "costo puro ed incompressibile" da non assoggettare al mercato, in perfetta analogia con i costi aggiuntivi per la sicurezza desunti in fase progettuale.**
- In ragione di un'interpretazione strettamente letterale della norma, il legislatore parrebbe aver voluto che il costo del personale venga **scorporato dall'importo a base di gara.**

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

➤ DOCUMENTO ITACA 19/09/2013

- Peraltro, la locuzione “al netto di” si presta ad essere interpretata anche in un contesto logico-sistematico, in ragione delle altre locuzioni utilizzate nell’ambito della stessa disposizione (“determinato” e “valutato”).
- La norma infatti, dopo aver precisato all’art 82, comma 1, che “ **il prezzo più basso (è quello) inferiore a quello posto a base di gara**” (pertanto è chiaramente quello offerto dall’impresa), **precisa poi al comma 3 bis come tale prezzo deve essere determinato, evidentemente dall’impresa stessa** (il prezzo più basso è **determinato** al netto delle spese relative al costo del personale, **valutato...**), **evidenziando in maniera chiara che la valutazione relativa alla congruità di quanto indicato in offerta è rimessa alla stazione appaltante alla quale la norma da precisi riferimenti circa le modalità per effettuare tale valutazione.**

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Art. 82 Codice (Criterio del prezzo più basso)
- «1. **Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.**
2. Il bando di gara stabilisce:
 - a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare **a misura**, è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare **a corpo**, è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
 3. Per i contratti da stipulare **parte a corpo e parte a misura**, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Art. 82 Codice (Criterio del prezzo più basso)

3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento».

- Art. 118 Regolamento. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori.
- Art. 119 Regolamento. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- DOCUMENTO ITACA 19/09/2013

- Da queste considerazioni discende che **il costo della manodopera è da intendersi esclusivamente come il costo “vivo” ed “non negoziabile”** - sotto il quale cioè non è possibile scendere nella retribuzione oraria di un lavoratore - costo tutelato in quanto comprensivo degli oneri sociali e contributivi, e come tale da intendersi al netto di spese generali ed utile di impresa, in quanto questi ultimi rappresentativi, al contrario, della quota di costo che deve andare a mercato, nell'ambito del gioco concorrenziale (ossia l'offerta a ribasso) della gara

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

➤ DOCUMENTO ITACA 19/09/2013

- Pertanto, nell'ipotesi che la stazione appaltante determini in fase progettuale il costo del personale, si ritiene percorribile la prima interpretazione della norma, ovvero lo **scorporo** del medesimo costo dall'importo complessivo dell'appalto: pertanto i concorrenti offriranno la percentuale di ribasso da applicare sull'importo dell'appalto al netto del costo del personale.

- Qualora, invece, la stazione appaltante non determini in fase progettuale il costo del personale, **può operare nell'ambito di una procedura mediante offerta a prezzi unitari**, con la quale richiede ai concorrenti in sede di offerta di indicare per ogni lavorazione il relativo costo del personale.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

1) PROGETTAZIONE EX ANTE E SCORPORO DAL RIBASSO

➤ DOCUMENTO ITACA 19/09/2013

5.2 Servizi e forniture da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso

• a) Fase progettuale

Anche per i contratti relativi a servizi e forniture il Codice prevede espressamente la progettazione, che di norma è assegnata al Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture⁸.

La previsione di cui al nuovo comma 3-bis dell'art. 82 del Codice comporta che:

- per l'approvvigionamento di qualunque servizio o fornitura l'Amministrazione deve provvedere sempre ad individuare nominativamente il Responsabile del Procedimento di cui all'art.10 e all'art. 272 del Regolamento;
- il Responsabile del Procedimento deve curare la redazione del progetto del servizio o della fornitura direttamente o individuando altro soggetto da incaricare;

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

➤ DOCUMENTO ITACA 19/09/2013

➤ il progetto redatto ai sensi dell'art. 279 del Regolamento, tra i suoi elaborati, deve contenere "c) *il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b)*" "d) *il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio*"; "f) *lo schema di contratto*".

➤ **Negli elaborati si deve quindi riportare oltre all'importo complessivo posto a base di gara e gli oneri per la sicurezza da non assoggettare al ribasso anche il costo del personale.**

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

➤ DOCUMENTO ITACA 19/09/2013

• Al fine di una corretta valutazione da parte del progettista del costo del personale è bene specificare che lo stesso è **da ritenersi solo quello che viene impiegato nell'esecuzione dell'appalto** e non anche quello attinente all'organizzazione generale dell'impresa.

• Il costo da esporre è esclusivamente quello relativo al **salario** e agli **oneri previdenziali, assistenziali ed accessori derivanti** dall'applicazione dei contratti al netto di spese generali ed utili di impresa.

• Qualora il progetto preveda un elenco prezzi contrattuali lo stesso dovrà anche indicare il costo del personale valutato come sopra detto.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

➤ DOCUMENTO ITACA 19/09/2013

- Risulta del tutto evidente l'onere e responsabilità posti in capo al progettista per la corretta e congrua valutazione del costo del personale. Nel campo dei servizi e forniture di norma non sono presenti listini o elenchi prezzi ufficiali di riferimento dai quali desumere la quota parte del costo del personale e pertanto graverà solo in capo al progettista la valutazione puntuale di detto costo tramite proprie valutazioni tecnico-scientifiche.
- Particolarmente gravoso potrà essere detto compito in quanto la normativa generale non prevede nella maggior parte dei casi uno sviluppo progettuale su più livelli in analogia con il settore dei lavori, e pertanto se il livello di definizione è equivalente a quello "preliminare" la valutazione non potrà che essere effettuata in modo parametrico utilizzando, le **tabelle redatte dai Ministeri** competenti con riferimento al costo del lavoro per specifici settori merceologici di attività, così come previsto all'art. 87, comma 2, del Codice.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

➤ DOCUMENTO ITACA 19/09/2013

b) Fase esecutiva

- Per quanto attiene all'esecuzione del contratto, sarà cura e responsabilità del direttore per l'esecuzione, verificare la corretta applicazione dei contratti dei lavoratori e l'assolvimento degli altri oneri in capo all'esecutore con particolare riferimento al momento della contabilizzazione e/o liquidazione delle spettanze.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

Il costo del personale, nella soluzione suggerita da ITACA, è formato dal totale dei corrispettivi pagati al personale per eseguire un lavoro, un servizio o una fornitura o una o più combinazioni tra questi. Per determinarlo occorre valutare:

- il numero di ore e la tipologia del personale necessari per eseguire la prestazione da affidare,
- individuare la contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- e infine procedere al computo del costo del personale sulla base del costo orario e della tipologia di personale.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Tuttavia la disposizione dava indicazioni solo per il costo orario (che non può essere inferiore ai minimi salariali) e dunque non forniva alcuna risposta sugli altri elementi necessari che dipendono, come già riferito, dalla natura della prestazione e dall'organizzazione dell'impresa. E' naturale attendersi, infatti, che l'esecuzione di una medesima commessa può comportare, tra impresa e impresa, l'impiego di personale per **tempi diversi** discendenti da una diversa organizzazione produttiva.
- In conclusione la prima soluzione è a rischio infrazione comunitaria , confliggendo con i principi di libera concorrenza tutelati sia dalla nostra Costituzione che dalla normativa comunitaria (cfr. considerando 46 della Dir. CEE), in quanto **i concorrenti vedevano comunque limitata la propria autonomia nella determinazione dell'organizzazione interna** del lavoro e del personale essendo obbligati ad uniformarsi ad un parametro predeterminato e fisso stabilito astrattamente dalla stazione appaltante.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- CRITICITA' NELL'APPLICAZIONE SCORPORO EX ANTE
- Non furono poche le criticità rilevate dagli operatori. Le stazioni appaltanti erano chiamate ad indicare, quale fisso e invariabile, il **numero delle unità per singola qualifica da inserire nel progetto del lavoro, servizio o fornitura, sostituendosi ai concorrenti**, nella determinazione di una parte rilevante (spesso la maggiore) dell'offerta formulata.
- I rischi di sovrastima o sottostima del costo del personale connesso ad una commessa potevano produrre un aggravio di spesa ovvero una minor efficienza nell'esecuzione del contratto affidato. Peraltro la determinazione dei costi del personale diveniva spesso **sogettiva in considerazione del gran numero di parametri in gioco** (tipologie contrattuali plurime e territoriali, retribuzione dovuta variabile da unità ad unità per effetto di benefici economici, anzianità, scatti, indennità ad personam ecc.).

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Non è infrequente che il personale non risponda ad un solo CCNL. Ad esempio, le imprese impiantistiche, in luogo del contratto degli edili applicano spesso quello dei metalmeccanici. Inoltre, i minimi salariali all'interno dello stesso CCNL sono diversi per gli artigiani, per le PMI, per le cooperative e divergono in relazione all'anzianità del singolo lavoratore e in relazione alla qualifica o categoria.
- In presenza di un concorso di CCNL applicabili nell'appalto, ai fini di un minimo di *par condicio*, il capitolato dovrebbe esplicitamente vincolare l'aggiudicatario ad applicare un dato CCNL, ciò della cui legittimità è peraltro lecito dubitare, e comunque comporterebbe l'esigenza di puntuali controlli da parte della stazione appaltante.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- A ben vedere, e per coerenza logica, a tal punto la norma andrebbe o del tutto abolita (ciò che in effetti era a suo tempo avvenuto), oppure completata non solo prevedendo (cosa che solo il legislatore può fare) l'obbligo delle stazioni appaltanti di dichiarare (e degli aggiudicatari di applicare) uno specifico CCNL per quell'appalto, ma soprattutto eliminando ogni altro fattore e previsione (previdenziale, fiscale, ecc.) che attualmente comporti una disparità di trattamento tra operatori economici.
- Solo così si giustificerebbe la scelta (radicalmente opposta ai principi fin qui applicati) di sottrarre al confronto concorrenziale una quota significativa (anche oltre il 90%) dell'appalto (tanto che, portando il discorso alle estreme conseguenze, da qui in avanti gli appalti potrebbero essere, di fatto, dati per sorteggio).

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

2) VERIFICA EX POST DEL RISPETTO DEI MINIMI INDEROGABILI

- **POSIZIONE AVCP - Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro**, Audizione del 29 settembre 2011
<< Se per i lavori pubblici si potrebbe risalire al costo del personale in fase di progettazione sulla base delle analisi dei prezzi in base alle quali si redigono gli elenchi prezzi ed in base alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 39 del d.P.R. n. 207/2010 in merito alla "tabella della incidenza della manodopera", per molti servizi (per esempio, i servizi di progettazione, i servizi informatici, i servizi assistenziali) e per le forniture (che possono essere prodotte anche in paesi esteri) è di fatto impossibile evidenziare il costo del personale in sede di progettazione del servizio o della fornitura, in quanto ciò presupporrebbe una conoscenza del settore che le stazioni appaltanti verosimilmente non possiedono. Normalmente, in questi casi, gli importi posti a base di gara sono individuati ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice con riferimento al miglior prezzo di mercato, trattandosi in generale di servizi o forniture standard; tuttavia, il miglior prezzo di mercato non specifica il costo del personale.>>

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- E', altresì, evidente come la quantificazione del costo del personale dipenda anche, qualitativamente e quantitativamente, dalle prestazioni offerte nella **proposta progettuale** qualora la gara si svolga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criterio considerato da molti come il migliore per l'aggiudicazione delle commesse pubbliche.
- Se per costo del personale si intende la somma complessiva dei corrispettivi pagati al personale per eseguire una prestazione qualsiasi sia la sua natura (lavoro, servizio o fornitura), esso è connesso a due elementi: il costo orario del personale ed il numero di ore per cui è utilizzato. La disposizione si fa carico di uno solo dei due elementi, quello del costo orario, stabilendo che non può essere inferiore al minimo salariale. Del resto, il tempo di impiego del personale dipende dalla natura della prestazione e dall'organizzazione dell'impresa. L'esecuzione di una stessa prestazione, quindi, può comportare fra due imprese la necessità di impiegare manodopera per un tempo diverso a causa di una differente organizzazione produttiva e/o di una diversa attrezzatura impiegata.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Pertanto, anche alla luce delle criticità sopra evidenziate, occorre valutare se la norma non sia interpretabile nel senso che essa impone sempre alle stazioni appaltanti e alle imprese, qualora il tipo di commessa lo consenta come nel caso dei lavori e di alcuni tipi di servizi, di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative e produttive effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Questa conclusione trova il proprio fondamento nella stessa disposizione, dal momento che affermare che l'offerta migliore (l'offerta aggiudicataria) è determinata al "netto delle spese relative al costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" **sembra significare che le offerte dei concorrenti (ed in particolare quella del concorrente risultato aggiudicatario) non possono essere giustificate sulla base di un mancato rispetto dei livelli e dei minimi contrattuali del personale necessario, come del resto prevede l'articolo 87, comma 3 del Codice, non modificato**; di conseguenza, il ribasso offerto può essere giustificato da un'organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall'impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttivo, tutelando al contempo il costo del personale.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Questa interpretazione trova **fondamento anche alla normativa comunitaria (articolo 55 della direttiva 2004/18/CE)** secondo cui «se per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, **prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione**». Tale disposizione è stata recepita negli articoli 87 e 88 del Codice.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Alla luce di queste considerazioni la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 81 del Codice potrebbe essere interpretata come atto a sancire **l'obbligo di effettuare la verifica della congruità del costo del lavoro su due piani:**
- una prima fase consistente nella verifica della **produttività** presentata dal concorrente;
- una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti **minimi salariali** previsti nella giustificazione.
- **Tale verifica andrebbe fatta sempre sull'aggiudicatario anche nel caso la gara si sia svolta con la procedura dell'esclusione automatica.**

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Le critiche mosse a questa seconda soluzione riguardavano prevalentemente il notevole aggravio delle operazioni di gara.
- Le stazioni appaltanti dovevano procedere in una prima fase alla verifica della produttività presentata da ciascun concorrente per poi valutare il livello e il numero del personale necessario per garantire la produttività presentata, verificando altresì la conformità alle disposizioni intervenute dei corrispondenti minimi salariali previsti nelle giustificazioni presentate dall'impresa sottoposta a verifica.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Art. 83, c. 3-bis. **Il prezzo più basso è determinato (da chi ??)** al netto delle spese relative al costo del personale, **valutato** sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore
- Art. 86, c.3-bis. “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, **gli enti aggiudicatori** sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Art. 89, c.2. “Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento **le stazioni appaltanti** prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza”.



- Dal confronto delle norme richiamate, si può ritenere che la formulazione del prezzo più basso al netto delle spese, relative al costo del personale, è operazione algebrica attribuita ai **concorrenti** e non direttamente alle stazioni appaltanti (ciò che pare confermato anche dalle considerazioni svolte dall’autore della norma in esame)

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- POSSIBILE SOLUZIONE APPLICATIVA

L'interpretazione "autentica" del padre della norma:

"Nessuno chiede alle stazioni appaltanti di calcolare il costo del personale. È un compito che spetta alle imprese. (.....) Nell'offerta per l'aggiudicazione di un appalto è incluso anche il costo del personale, giusto? Basta scorporarlo."

On. Cesare Damiano in una intervista a "Il Sole24Ore - Edilizia & Territorio del 13.09.2013"

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- E' dunque **il concorrente**, tenuto conto della propria organizzazione e potenziale produttività, che, in fase di formulazione del prezzo offerto, inferiore a quello posto a base di gara, **esplicita** la composizione del medesimo prezzo, specificando il costo complessivo del personale ed i costi della sicurezza extra contrattuali sottratti al calcolo del ribasso complessivo.
- Costo valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- La soluzione descritta dunque attribuirebbe al concorrente, **che è l'unico che è consapevole della propria organizzazione e dei propri fattori produttivi**, la "valutazione" del prezzo offerto al netto del costo del personale nel pieno rispetto dei minimi salariali prescritti dalla nuova norma.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- La Stazione appaltante richiede una più dettagliata articolazione dell'offerta economica prodotta dal concorrente composta da almeno tre componenti:
- **la prima** costituita dal **costo del lavoro (tempo previsto per esecuzione del lavoro)**, determinato in funzione di organizzazione e fattori produttivi propri, **moltiplicato per i minimi salariali** determinati secondo le indicazioni della nuova disposizione tenuto conto anche delle componenti retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello),
- **la seconda** pari ai costi della **sicurezza ex lege** (ad esempio nei lavori sono i costi della sicurezza intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni, non oggetto del piano di sicurezza e di coordinamento, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché i cosiddetti "costi generali" per gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, etc.) ed infine
- **la terza**, pari al costo dei materiali, dei noli a caldo e a freddo, delle attrezzature e delle spese generali, nonché all'utile delle imprese.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Occorrerà richiedere ai concorrenti di specificare **nell'offerta**, in base alla propria organizzazione produttiva:
 - a) il numero complessivo di risorse umane preventivato come idoneo all'esecuzione della prestazione richiesta dalla stazione appaltante definendone tipologia e qualifica;
 - b) il contratto collettivo nazionale incluse le componenti retributive della contrattazione integrativa di secondo livello;
 - c) il tempo di impiego di ciascuna risorsa.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Affinché la metodologia proposta funzioni, occorre chiarire che è da escludere la tesi secondo cui il ribasso debba essere calcolato con riferimento al prezzo netto (prezzo lordo determinato da ciascun concorrente meno costo del personale e costi della sicurezza ex lege dichiarati dal medesimo concorrente).
- *il concorrente A propone il prezzo lordo più alto, ma il prezzo netto più basso;*
- *il concorrente B propone il prezzo lordo più basso, ma il prezzo netto più alto.*
- Aggiudicando al prezzo netto più basso sceglieremmo il concorrente A con minore produttività e prezzo più alto.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Tenendo conto degli obiettivi, dichiarati da chi ha formulato l'emendamento in sede di conversione del decreto "del fare", i costi del personale, da escludere dalla logica dei ribassi, sono quelli esplicitati da ciascun concorrente nella propria offerta **e vanno computati nel prezzo complessivo lordo dell'offerta, sulla base del quale si sceglie la migliore offerta con riferimento al ribasso in valore assoluto o ricorrendo all'esclusione automatica** (ove consentita).

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

«L'offerta economica dell'impresa dovrà essere accompagnata da una **dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo** che le consentono economie sugli elementi costitutivi l'offerta in ottemperanza all'art.82 comma 3-bis Codice.

La **dichiarazione esplicativa** dovrà indicare:

- La quantificazione dettagliata delle risorse umane, specificandone tipologia e qualifica ed il tempo di impiego, che in base alla propria organizzazione produttiva ritengono di poter utilizzare nell'esecuzione del contratto da affidare;
- L'indicazione del contratto collettivo nazionale incluse le componenti retributive della contrattazione integrativa di secondo livello.

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Ai sensi dell'art. 87, comma 2, le condizioni di vantaggio competitivo possono riguardare (a titolo esemplificativo):
 - a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
 - b) le soluzioni tecniche adottate;
 - c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
 - d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
 - f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- Non è ammesso dichiarare, e dunque giustificare, ai sensi dell'art.87, comma 3, del Codice, condizioni di vantaggio in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- Non è altresì ammesso dichiarare, e dunque giustificare, ai sensi dell'art.87, comma 4, del Codice, condizioni di vantaggio in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. 131 del DLgs 163/06, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, DLgs n. 81/2008 e s.m.i. e alla relativa stima dei costi conforme all'art. 15, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche sono resi noti gli elementi costituenti ciascuna offerta:

- *Ribasso e prezzo complessivo offerto;*
- *importo totale del costo della manodopera, specificata per tipologia, qualifica e tempo di impiego, il monte-ore lavorativo complessivo;*
- *costi della sicurezza ex lege (ad esempio nei lavori sono i costi della sicurezza intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni, non oggetto del piano di sicurezza e di coordinamento, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché i cosiddetti "costi generali" per gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, etc.);*
- *costo dei materiali, dei noli a caldo e a freddo, delle attrezzature;*
- *le spese generali e l'utile d'impresa.*

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- << "La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà calcolata la migliore offerta è calcolata mediante la seguente operazione: $Rg = ((Pg - Po) / Pg) * 100$

dove

"**Rg**" indica la percentuale di ribasso globale;

"**Pg**" è l'importo globale a base d'asta dell'appalto, comprensivo della fornitura dell'apparecchiatura (**Pf**), della al netto dei costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso;


~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

“ $Po=Pof+Pol+Pop+Pos$ ” il **prezzo globale richiesto dal concorrente**, dato dalla somma

- del prezzo “**Pof**” offerto per la fornitura e collocazione dell'apparecchiatura,
- del prezzo “**Pol**” offerto per l'esecuzione dei lavori, incluso il totale delle spese generali e dell'utile dell'impresa,
- al netto del costo del personale (**Pop**) e degli oneri di sicurezza ex lege (**Pos**), **determinati dal medesimo concorrente** ai sensi dell'art.82, comma 3-bis del Codice, del prezzo “**Pop**” richiesto per il **costo globale del personale** indicato nella dichiarazione esplicativa allegata all'offerta economica ed il prezzo “**Pos**” richiesto per gli **oneri di sicurezza ex lege** indicati nella dichiarazione esplicativa allegata all'offerta economica.
- Il prezzo globale richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre ed in lettere; il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; prezzo globale e ribasso sono riportati nella dichiarazione esplicativa allegata all'offerta economica.” >>

~~D.L. n. 69/2013: Aggiud. al netto del costo del personale~~

- Con la metodologia proposta la nuova disposizione si limiterebbe, dunque, ad **aggiungere un meccanismo valutativo delle stazioni appaltanti dell'offerta lorda di ciascun concorrente** che con riferimento ai costi del personale esplicitati nella medesima offerta, ne definirebbe l'adeguatezza e la sufficienza con riferimento alla specifica commessa e nel rispetto dei minimi salariali definiti dalla novella normativa.



D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DUVRI

- **Art. 32 Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro**
- L'art. 26 del Dlgs. 81/2008 subisce modifiche ai commi 3 e 3bis, mediante,
- Da un lato, la previsione, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, della possibilità di sostituire l'elaborazione del DUVRI con l'individuazione di una figura professionale idonea che abbia conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro per sovrintendere alle attività di cooperazione e coordinamento per l'eliminazione dei rischi da interferenze nei luoghi ove saranno svolte le prestazioni oggetto di appalto.
- Dall'altro, vengono ampliate le fattispecie esenti dagli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui al comma 3bis del ridetto art. 26 Dlgs. 81/2008.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DUVRI

- **Art. 26 Dlgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

- «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze **ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.**

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DUVRI

- **Art. 26 Dlgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

- A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. **Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.** Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DUVRI

• **Art. 26 Dlgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai **servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla **somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.**

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DUVRI

• **Art. 26 Dlgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) **verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DUVRI

• **Art. 26 Dlgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione **dell'autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti **dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.**

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**
- **Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 6 settembre 2013 N. 36 - Oggetto: art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti**
- **Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 21 ottobre 2013 N. 40 - Oggetto: D.M. 13 marzo 2013 – certificazione di crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti.**

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**
- 1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
- **Viene estesa la procedura compensativa** prevista dall'articolo 13-bis del DL 52/2012 conv. L.94/2012 (c.d. spending review 1), in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, **anche alle procedure di appalto pubblico** e di appalti privati in edilizia.
- IL D.L. ha infatti eliminato dalla previsione di cui all'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), **il riferimento alla concessione dei "benefici normativi e contributivi"**.
- Per effetto dell'intervenuta modifica, l'applicazione della predetta norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC "in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto", è **estesa a tutte le "tipologie" di DURC.**

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**
- 1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
- **Viene estesa la procedura compensativa** prevista dall'articolo 13-bis del DL 52/2012 conv. L.94/2012 (c.d. spending review 1), in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, **anche alle procedure di appalto pubblico** e di appalti privati in edilizia.
- IL D.L. ha infatti eliminato dalla previsione di cui all'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), **il riferimento alla concessione dei "benefici normativi e contributivi"**.
- Per effetto dell'intervenuta modifica, l'applicazione della predetta norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC "in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto", è **estesa a tutte le "tipologie" di DURC.**

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 21 ottobre 2013 N. 40 - Oggetto: D.M. 13 marzo 2013 - certificazione di crediti e rilascio del DURC - primi chiarimenti.**
- Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) "in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto".
- Il meccanismo delineato dal Legislatore e declinato nel D.M. vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità - in quanto debitorie nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili - sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

~~D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC~~

Oggetto e ambito di applicazione

- In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).
- I crediti in questione, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, **devono essere certi, liquidi ed esigibili e "di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati"**; quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze (nn. 35 e 36 del 2012 e nn. 17, 19 e 30 del 2013).

~~D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC~~

Modalità di rilascio del DURC

- Secondo l'art. 2 del D.M., in presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC "con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (...) precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo".
- Trattasi pertanto di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.
- **Tale specifico Documento è rilasciato "su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati"**. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d'ufficio da parte di una P.A. (v. ML circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all'interno del quale è prevista tale acquisizione d'ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica (v. infra) e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito "ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012".

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- A tal proposito è opportuno precisare che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.
- In questa ipotesi gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC "ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012" ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti.
- In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica.
- Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l'accesso alla Piattaforma informatica.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- Come da indicazioni del MEF, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell'amministrazione richiedente ovvero direttamente dall'interessato nella fase di regolarizzazione, l'esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l'esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione del DURC.
- Al riguardo, gli Istituti e le Casse edili concorderanno con l'Ispettorato generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato le specifiche modalità di avvio di tale procedura.
- Si precisa che analogo procedimento trova applicazione nell'ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall'interessato, nei casi espressamente previsti ex art. 90, comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell'organico medio annuo.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- Nelle more dell'avvio del descritto procedimento si ritiene che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall'art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.
- Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall'amministrazione certificatrice, la conferma dell'esistenza e della validità della certificazione.
- Va poi chiarito che la disciplina contenuta all'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

DURC "ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012"

- Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:
 - dicitura di emissione "ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012";
 - importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell'Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
 - gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell'ammontare complessivo disponibile;
 - eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

Modalità di utilizzo del DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”

- Il DURC in questione “può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge”, ivi compresa pertanto la **verifica della dichiarazione sostitutiva** relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.
- Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il **pagamento da parte di pubbliche amministrazioni** degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, rispetto alla quale si rinvia ai chiarimenti già forniti da questa Amministrazione con circ. n. 3/2012.
- Giova evidenziare, inoltre, che il Decreto Ministeriale in trattazione, al comma 3 dell’art. 3, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ed espressamente richiamato al comma 2 dell’art. 3 del medesimo D.M. La predetta norma, infatti, ha esteso il potere sostitutivo della stazione appaltante anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.
- In tal modo, dunque, l’operatività dell’istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell’ambito della contrattualistica pubblica.
- La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) che, al comma 8-bis, ha stabilito l’applicazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell’effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005.
- Gli Istituti previdenziali e le Casse Edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le predette disposizioni dovranno trovare applicazione.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013, il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione, “solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC (...), comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario (...)”.
- Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuare una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall'esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.
- In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all'intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell'istruttoria per il rilascio del DURC stesso.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- Nel caso in cui persista l'irregolarità contributiva il Decreto stabilisce che l'impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 1269 c.c. “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”, eventualmente anche ai fini dell'estinzione parziale di quest'ultimo qualora l'importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.
- Da ultimo si precisa che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **Circolare INAIL 13/2/2014**

Durc in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell'art.13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 e d.m. 13 marzo 2013. Verifica capienza per l'emissione del Durc

- **Circolare INPS 30/1/2014 n. 16**

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 marzo 2013. Rilascio del documento unico di regolarità contributiva in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**

- Vengono apportate al comma 2 modifiche al Codice dei contratti pubblici agli articoli 38 e 118 al fine di operare un dovuto allineamento di tali norme alla disciplina vigente in ordine **all'obbligo di acquisizione d'ufficio del DURC.**

Art. 16-bis D.L. 185/2008 conv. L. 2/2009

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**

Art. 38, c.3, Codice appalti: *“Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; **resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva**”.*

Art. 118, c.6, terzo periodo: *“Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, **la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori**”.*

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- L'INPS, con proprio messaggio del 23/8/2013 n. 13414 (“DURC. Recapito del documento esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)) ha fornito indicazioni sulle modalità di recapito del DURC. Nello stesso senso, si segnala che la Commissione Nazionale paritetica Casse Edili, con propria comunicazione n. 521/2013 ha reso noto che **dal 2 settembre 2013 il Durc verrà rilasciato dagli istituti previdenziali (casse edili, Inps ed Inail) esclusivamente per posta elettronica certificata (pec)**.

<<Con effetto dal 1 luglio 2013 il processo di adeguamento verso l'utilizzo generalizzato della PEC è giunto a completamento. Infatti, da tale data, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 172/2012 l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese individuali.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- *Il quadro normativo fin qui tracciato, ha reso necessaria la revisione del sistema di trasmissione utilizzato per notificare i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese richiedenti, nei residuali casi in cui la normativa vigente consente l'acquisizione diretta del Documento da parte di queste ultime.*
- *Si è stabilito, pertanto, da una parte che la trasmissione dei DURC avviene esclusivamente tramite lo strumento della PEC, e dall'altra l'obbligatorietà, all'atto dell'inserimento della domanda, della valorizzazione del campo relativo all'indirizzo PEC al quale il Documento, sulla base dell'indicazione effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.*
- *In ragione della funzione che assolve il DURC nell'ambito dei rapporti contrattuali pubblici e privati, ferma restando la decorrenza fissata dalle norme citate, si è pervenuti, con Inail e Casse Edili, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla **decisione di fissare al 2 settembre 2013 il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC.** Ciò per consentire agli utenti dello "Sportello Unico Previdenziale", attraverso una opportuna informativa, di disporre di una completa conoscenza in ordine agli effetti correlati all'assenza di valorizzazione del dato della PEC, ormai obbligatoria alla luce di quanto esposto>>.*

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

• Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC

- **Il comma 3 stabilisce la regola, già prevista dal Regolamento, della trattenuta dai pagamenti all'appaltatore delle eventuali inadempienze contributive.**

*“Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 **trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.** Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.*

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC**• Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**

“4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 [amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, N.d.A.], acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

- a) per la **verifica della dichiarazione sostitutiva** relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per l'**aggiudicazione** del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) per la **stipula** del contratto;
- d) per il **pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni** relative a servizi e forniture;
- e) per il **certificato di collaudo**, il **certificato di regolare esecuzione**, il **certificato di verifica di conformità**, l'**attestazione di regolare esecuzione**, e il **pagamento del saldo finale**”.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

Con l'art. 31, comma 5, il Legislatore ha dunque operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti (è stato peraltro riprodotto l'art. 6, c.3 del Reg.)

A) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA

- a) per la **verifica della dichiarazione sostitutiva** relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per l'**aggiudicazione** del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) per la **stipula** del contratto;

B) ESECUZIONE

- d) per il **pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni** relative a servizi e forniture;
- e) per il **certificato di collaudo**, il **certificato di regolare esecuzione**, il **certificato di verifica di conformità**, l'**attestazione di regolare esecuzione**, e

C) PAGAMENTO SALDO FINALE

il **pagamento del saldo finale**”.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

• **Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a) (*verifica dichiarazione sostitutiva*), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma (*aggiudicazione e stipula*) **nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.**

Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC **ogni centoventi giorni** e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, **fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.**

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

• **Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**

- **La durata di validità del DURC** è ora fissata in 120 giorni:

- CIRCOLARE MINSITERIALE N. 36/2012:

“Trattasi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 – quest’ultima in vigore dal 21 agosto u.s. – e che pertanto **risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data.**

I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni – **godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente”.**

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**

- **La durata di validità del DURC** è ora fissata in 120 giorni:
- La tesi ministeriale non è condivisibile, atteso che il comma 5 non è stato soppresso in sede di conversione, bensì è stata modificata solo il quantum della sua durata da 180 a 120 giorni. Pertanto la tesi corretta è quella per cui i DURC rilasciati dal 22 giugno al 20 agosto 2013, godranno di una durata di 120 giorni.

“5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di ~~[centottanta]~~ **centoventi** giorni dalla data ~~[di emissione]~~ **del rilascio**.”

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI INFRA 20.000 EURO**

- **Art. 4, c.14-bis, L.106/2011:** “Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una **dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva**. Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000”.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- Può considerarsi ancora in vigore tale disposizione dopo l'art. 31 della L.98/2013 ?
La tesi affermativa è preferibile:
 - 1) Non è stata prevista nessuna abrogazione esplicita dell'art. 4, c.14bis L.106/2011;
 - 2) L'art. 31 della L.98/2013 non ridisciplina interamente la materia del DURC, ma solo alcuni aspetti in un'ottica di semplificazione degli adempimenti;
 - 3) La norma, introdotta dal DL 70/2011 per finalità di semplificazione, ha natura SPECIALE rispetto alla disciplina GENERALE dell'art. 31 del DL 69/2011 e quindi destinata a sopravvivere in caso di successioni di leggi nel tempo (il principio "lex posterior derogat lege priori" non opera laddove "lex specialis derogat lege generali")
 - 4) La finalità di "semplificazione" degli adempimenti è la medesima che sorregge l'impostazione sia dell'art. 4, c.14bis, L.106/2012 sia dell'art. 31 L.98/2013.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **La durata di validità del DURC** è ora fissata in 120 giorni: la medesima durata è da riconoscere alle dichiarazioni sostitutive del DURC di cui all'art. 4, c.14-bis, L.106/2011 per i contratti di fornitura di beni e servizi di importo non superiore a 20.000 euro.
- **Art. 48 DPR 445/2000: "1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono".**
- **Art. 4, c.14-bis, L.106/2011: "Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una **dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva.** Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000".**

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **Circolare Ministero Infrastrutture 30 ottobre 2012 prot. n. 4536**

Occorre chiarire - in riferimento ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro - a quali fasi della procedura individuate in seno all'art. 6, comma 3, del regolamento si applichi la novella introdotta dal D.L. n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011 e, pertanto, se si possa procedere all'affidamento ed alla successiva stipula di un contratto solo sulla base dell'autocertificazione.

- Al riguardo, anche se la richiamata norma si riferisce ai "contratti stipulati" e ai "soggetti contraenti", alla luce della *ratio* della stessa, finalizzata ad introdurre criteri di massima semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi, si chiarisce che, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando l'obbligo di controllo a campione dell'amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, **la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva è ammissibile per tutte le fasi individuate dall'articolo 6, comma 3 del regolamento, ivi inclusa la fattispecie recata dalla lett. c) relativa alla stipula del contratto.**

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**

- 5. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

Art. 6, c.4, DPR 207/2010

4. ... qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagioni;

➤ La norma è implicitamente abrogata dal nuovo comma 5 dell'art. 31 L. 98/2013

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

1) TESI DEL MONITORAGGIO COSTANTE DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA OGNI 120 GIORNI A PRESCINDERE DA ADEMPIMENTI

“Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni..”

2) TESI DELL'ACQUISIZIONE OGNI 120 GIORNI SOLO PER PROCEDERE A PAGAMENTI O ALTRI ADEMPIMENTI

Mentre la norma di cui all'art. 6, c. 4, DPR 207/2010 prevedeva che l'acquisizione del nuovo DURC dovesse avvenire «entro i trenta giorni successivi», **ora è sufficiente che avvenga solo per l'adempimento per il quale è prevista la verifica della regolarità contributiva.**

Così, per esempio, se dalla stipula sono trascorsi centoventi giorni ma non c'è da procedere a nessun pagamento, non c'è da acquisire nessun DURC. Questo andrà acquisito **solo come condizione per il primo pagamento**, previsto, ad esempio, a cinque mesi dalla stipula.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**
- A tenore del comma 7 dell'art. 31, "Ai fini della **verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono ora essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC)** anche in formato elettronico".

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

- **Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**
 - Il comma 8 prevede una **procedura di regolarizzazione preventiva** prima del rilascio di un DURC negativo (già disciplinata dal Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 24 Ottobre 2007
- "Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), **in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio**, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, **invitano l'interessato**, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, **a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità**".

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC**• Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**

- **ESTENSIONE DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO ALLE EROGAZIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC.**
- **8-bis.** Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.
- **8-ter.** Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC**• Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**

- **8-quater.** Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- **8-quinquies.** La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

• **INAIL – CIRCOLARE 3 ottobre 2013**

Oggetto: DURC. Intervento sostitutivo ex art. 31, comma 8-bis, decreto-legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013. Obbligo del DURC ai sensi dei commi 8-quater e quinquies.

<< La procedura per l'intervento sostitutivo:

- a) è stata rimodulata nell'ambito dei contratti pubblici, prevedendo l'obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del DPR n. 207/20104;
- b) si applica ora, "in quanto compatibile" alle amministrazioni pubbliche che erogano sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, per i quali è prevista l'acquisizione d'ufficio del DURC.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

Il flusso operativo per l'intervento sostitutivo delle amministrazioni pubbliche procedenti di cui sopra è identico a quello previsto per le stazioni appaltanti pubbliche, pertanto:

- Ricevuto un DURC attestante l'irregolarità nei confronti dell'Inail del soggetto beneficiario dell'erogazione, l'amministrazione deve compilare il modello "Intervento sostitutivo Durc – Comunicazione preventiva" e inviarlo tramite PEC alla Sede Inail competente (indicata sul certificato) ;
- La Sede, verificata l'attualità dell' inadempienza contributiva, trasmette via PEC all'amministrazione la comunicazione con i dati per il pagamento, con indicazione dell'importo e delle modalità di compilazione dei modelli di versamento F24 o F24 EP. Nel caso in cui l'Amministrazione non possa utilizzare i modelli F24 e F24 EP, la Sede INAIL indica l'IBAN sul quale effettuare il pagamento e la causale che deve essere indicata, al fine di contabilizzare correttamente l'incasso.

D.L. n. 69/2013: Semplificazioni DURC

AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	PAGAMENTI E COLLAUDO	SALDO FINALE
<ul style="list-style-type: none"> • DURC riferito alla situazione generale di regolarità contributiva dell'impresa • Possibilità di utilizzare lo stesso DURC acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva (entro il 120 giorni di validità) • Possibilità di utilizzare un DURC acquisito per un diverso appalto • Possibilità di utilizzare il DURC emesso a seguito di procedura compensativa ex art. 13-bis, c.5, DL 52/2012 	<ul style="list-style-type: none"> • DURC specifico per il singolo appalto e riferito ai soggetti impiegati nell'esecuzione • Acquisizione del DURC ogni 120 giorni per i pagamenti e per il collaudo/verifica conformità/attestazione reg. esec. • Intervento sostitutivo della S.A. mediante ritenuta sulla fattura in pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di acquisire in ogni caso un nuovo DURC • Intervento sostitutivo della S.A. mediante ritenuta sulla fattura di saldo

D.L. n. 69/2013 - Proroghe


- **Art. 26 - Proroghe in materia di appalti pubblici**

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente: «418. *In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013.*».

Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Art. 1, c. 418 (testo previgente)

<<418. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al secondo periodo è prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 giugno 2013.>>



Dlgs. 14.3.2013 n. 33

Art.37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, e in particolare quelli previsti dall'art. 1, **comma 32, della legge 6 novembre 2012 n. 190**, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e in particolare dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative all'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le **pubbliche amministrazioni** sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la **delibera a contrarre**.

~~Dlgs. 14.3.2013 n. 33~~

Art. 57 Codice appalti:

- **Commi 1-5: ipotesi tassative in cui è ammessa la procedura negoziata senza bando di gara (gara deserta, unicità, urgenza, appalti complementari, ripetizione servizi analoghi, ecc.)**
- **Comma 6:** <<Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, **e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.** Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando>>.

~~Dlgs. 14.3.2013 n. 33~~

- **INTERPRETAZIONE FORMALE E RESTRITTIVA: LA DETERMINA A CONTRARRE VA PUBBLICATA SOLO NEL CASO IN CUI SI AVVIA UNA PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 57 CODICE APPALTI**
- **INTERPRETAZIONE SOSTANZIALE ED ESTENSIVA: LA DETERMINA A CONTRARRE VA PUBBLICATA IN TUTTI I CASI DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, COMPRESI GLI AFFIDAMENTI DIRETTI NEI QUALI NON SI AVVIA UNA PROCEDURA CONCORRENZIALE**
- **L'art. 57, c.6, è richiamato anche nelle seguenti fattispecie:**
Art. 122, c.7: PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI < € 1.000.000
Art. 91, c.2: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI TECNICI < € 100.000

Dlgs. 14.3.2013 n. 33

- **Documento ITACA 13.6.2013 - LINEE GUIDA TRASPARENZA E PUBBLICITA': ANALISI DEI NUOVI OBBLIGHI E DEL LORO IMPATTO SULL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI**
- Per quanto concerne i nuovi obblighi introdotti dall'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 si evidenzia che anche la pubblicazione delle delibere/determinazioni a contrarre dovrà essere effettuata compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 13 del Codice per non incorrere nella violazione del principio di segretezza delle offerte.
- Un ulteriore aspetto non ben definito dalla norma riguarda l'estensione dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre sotto un duplice profilo:
 - se le disposizioni di cui all'articolo 37 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 si riferiscono anche agli affidamenti disposti ai sensi di altre norme del Codice (ad es. ai sensi dell'art. 122) ma con rinvio alla procedura prevista all'art. 57, comma 3);
 - se le medesime disposizioni si applichino anche ai casi di affidamento diretto ex art. 57, posto che nel D.Lgs. 33/2013 si fa riferimento letterale alla procedura prevista al comma 6 dello stesso art. 57 (invito rivolto ad "almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei").

Dlgs. 14.3.2013 n. 33

- Poiché la *ratio* dell'obbligo di pubblicare la determina a contrarre è di assolvere ad un obbligo di trasparenza (come indicato nell'allegato al D.Lgs. 33/2013) rendendo di pubblica evidenza le ragioni "eccezionali o di opportunità/ convenienza" che hanno giustificato il ricorso alla procedura negoziata non preceduta da bando, **appare congruo ritenere applicabile l'obbligo di pubblicazione a tutte le ipotesi di procedura negoziata consentite dal Codice senza previo bando, ivi comprese le ipotesi di procedura di affidamento diretto** di cui all'art. 57 (es. lavori o servizi complementari ex art. 57, comma 5, lett. a), esecutore determinato ex art. 57, comma 2, lett. b), ripetizione di servizi analoghi ex art. 57, comma 5, lett. b)).
- In attesa di ulteriori interventi chiarificatori, in considerazione della rilevanza che ha assunto nel nostro ordinamento la trasparenza intesa come accessibilità totale da parte dell'intera collettività secondo il paradigma dell' "open government", **si consiglia pertanto l'estensione del suddetto obbligo a tutte le fattispecie sopra considerate.**

Legge 6 novembre 2012 n. 190

- 16. ...le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
 - a) autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;**
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

Legge 6 novembre 2012 n. 190

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti **sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali**:
- la struttura proponente;
 - l'oggetto del bando;
 - l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
 - l'aggiudicatario;
 - l'importo di aggiudicazione;
 - i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
 - l'importo delle somme liquidate.

Legge 6 novembre 2012 n. 190

(segue art. 1, c.32)

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Legge 6 novembre 2012 n. 190

Art. 1, c.33.

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

AVCP – Deliberazione 22 maggio 2013 n. 26

Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

AVCP – Comunicato Presidente 13 giugno 2013

Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

D.L. n. 69/2013 – Proroghe

• **Art. 26 - Proroghe in materia di appalti pubblici**

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

D.L. n. 69/2013 – Proroghe

- Art. 253 – Norme transitorie

9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b) [*qualificazione per eseguire lavori pubblici, n.d.a.*], fino al ~~31 dicembre 2013~~ **31 dicembre 2015**, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al ~~31 dicembre 2013~~ **31 dicembre 2015**, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008, poi modificato dall'art. 4, comma 2, lettera ll), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 26, comma 2, decreto-legge n. 69 del 2013)

D.L. n. 69/2013 – Proroghe

- La norma si applica anche <<alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo>> e quindi anche per appalti di **importo fino a 150.000 euro** (D.Lgs. 163/2006, art. 40, comma 8).
- Pertanto, fino al 31 dicembre 2015, l'art. 90 del d.P.R. 207/2010 si intende integrato:
 - a) per l'«importo dei lavori» di cui alla lett. a), si deve tener conto non dell'ultimo «quinquennio», ma del «decennio antecedente» «la data di pubblicazione del bando»;
 - b) anche per il «costo (...) per il personale» di cui alla lett. b), si deve tener conto del «decennio antecedente» «la data di pubblicazione del bando».

D.L. n. 69/2013 – Proroghe

- **Art. 26 - Proroghe in materia di appalti pubblici**

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

D.L. n. 69/2013 – Proroghe

- **Art. 253 - Norme transitorie**

15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91 [affidamento servizi tecnici, n.d.a.], fino al ~~31 dicembre 2013~~ **31 dicembre 2015** per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008, poi modificato dall'art. 4, comma 2, lettera ll), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 26, comma 2, decreto-legge n. 69 del 2013)

D.L. n. 69/2013 – Proroghe

- **Art. 26 - Proroghe in materia di appalti pubblici**

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»

D.L. n. 69/2013 – Proroghe


- **Art. 253 - Norme transitorie**

20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al ~~31 dicembre 2013~~ **31 dicembre 2015** le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.

(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera ll), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 26, comma 2, decreto-legge n. 69 del 2013)

-> **Esclusione automatica sotto soglia consentita fino al 31.12.2015**

- **criterio prezzo più basso**
- **almeno 10 offerte valide ammesse**
- **previsione espressa nella lex specialis di tale facoltà**
- **importo sotto soglia comunitaria**



D.L. n. 69/2013 – Suddivisione in lotti funzionali

Art. 26-bis - Suddivisione in lotti

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: **"Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti"**.
2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente," sono inserite le seguenti: **"di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali"**.
3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "i dati concernenti il contenuto dei bandi" sono inserite le seguenti: **", con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,"**.

D.L. n. 69/2013 – Suddivisione in lotti funzionali

- Le origini dell'istituto risalgono al R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento di Contabilità pubblica),
- Art. 37, c.2 “2. Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio **e divisi possibilmente in lotti**, quando ciò sia riconosciuto più vantaggioso per l'amministrazione.”
- Art. 43: “1. Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto, **possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone.**
- 2. Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, e le forniture e i lavori comunque parzialmente descritti formino sostanzialmente parte di una sola impresa, **non si ammette alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti**, ma si procede ad un solo contratto con le norme stabilite”.

D.L. n. 69/2013 – Suddivisione in lotti funzionali

Legge 11 novembre 2011, n. 180

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese

Art. 13. Disciplina degli appalti pubblici 1

2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a:
 - a) **suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni** ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;

D.L. n. 69/2013 – Suddivisione in lotti funzionali

- **Art. 2, c.1-bis, Dlgs. 163/2006**

1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, **ove possibile** ed **economicamente conveniente**, suddividere gli appalti in lotti funzionali. **Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.**

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

-> ***Integrazione contenuti minimi della determinazione a contrarre art. 11, c.1 Codice e art. 192 TUEL***

-> ***Motivazione di carattere tecnico-economico, in ordine alla impossibilità o non convenienza del frazionamento in lotti, sorretta da elementi fattuali oggettivi e senza vizi logici o travisamento dei fatti, non è sindacabile dal G.A.***

D.L. n. 69/2013 – Suddivisione in lotti funzionali

- Art. 11, c.2, Codice: ***“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.***

- Art. 192 Dlgs. 267/2000 (TUEL): ***“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita **determinazione** del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”.***

~~D.L. n. 69/2013 – Suddivisione in lotti funzionali~~

AVCP – Determinazione 9/6/2005, n. 5 (“Frazionamento ed accorpamento di appalti di lavori pubblici”):

- “a) l’esecuzione di un’opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l’opera deve assolvere;
- b) le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di frazionare gli appalti, devono operare una corretta pianificazione degli interventi e certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto unicamente nei casi in cui le “parti” di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all’interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera complessiva.
- c) le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di accorpate in un’unica procedura ad evidenza pubblica più appalti di lavori, devono fornire chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da detta scelta, a confronto con le altre soluzioni industriali possibili, in un’ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare”.

~~D.L. n. 69/2013 – Suddivisione in lotti funzionali~~

Art. 10 DPR 207/2010 – Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:
(...)
- p) nel caso di **lavori eseguibili per lotti**, accerta e attesta:
 - 1) l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
 - 2) la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;
 - 3) l’**idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento**;

~~D.L. n. 69/2013 – Suddivisione in lotti funzionali~~

Frazionamento in lotti non può essere elusivo delle procedure concorrenziali

Art. 29 Codice:

7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:

- a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, **è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;**
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
- c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.



~~D.L. n. 69/2013 – Suddivisione in lotti funzionali~~

Frazionamento in lotti non può essere elusivo delle procedure concorrenziali

Art. 29 Codice:

8. Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, **per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti;**
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
- c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.



D.L. n. 69/2013 – Suddivisione in lotti funzionali

Art. 7 Codice - Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:

- a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, **con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis**, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

D.L. n. 69/2013 – Anticipazioni negli appalti di lavori

- Testo iniziale non approvato

Art. 26-ter – Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori

“Nei contratti di appalto relativi a **lavori**, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare **bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014**, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, **è possibile** la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, **purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto**. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

D.L. n. 69/2013 – Anticipazioni negli appalti di lavori

- **Testo definitivamente approvato**

Art. 26-ter – Anticipazione del prezzo

1. Per i contratti di appalto relativi a **lavori**, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, **è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale**. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile”.

D.L. n. 69/2013 – Anticipazioni negli appalti di lavori

- L'ambito oggettivo di applicazione della norma sull'anticipazione, in deroga al generale divieto, va quindi riferito:
 - a) ai soli appalti di **lavori** disciplinati dal Codice, con esclusione degli appalti di servizi e forniture e delle concessioni (laddove sia previsto l'eventuale prezzo compensativo di cui all'art. 30, c.2, Codice);
 - b) affidati a seguito di gare bandite dal **21 agosto 2013** (data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto) **al 31 dicembre 2014**; per principi ricevuti sarà rilevante la data di pubblicazione del bando ovvero la data di invio della lettera di invito;
- La norma configura un **obbligo** e non una semplice facoltà di anticipazione; pare configurabile l'applicazione dell'art. 1339 c.c. (inserimento automatico di clausole).

D.L. n. 69/2013 – Anticipazioni negli appalti di lavori

- Art. 124 Regolamento (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi)
 1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di **garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa** di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
 2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

D.L. n. 69/2013 – Anticipazioni negli appalti di lavori


- Art. 140 Regolamento (Anticipazione)
2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
 3. Il beneficiario **decade** dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

D.L. n. 69/2013: Piattaforme di e-procurement

- **Art. 13-bis. Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione**
- 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate **linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione**. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

D.L. n. 69/2013: Piattaforme di e-procurement

- **Art. 13-bis. Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione**
- 2. **Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate anche ponendole in competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.**
- 3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.



Decreto Lavoro - IVA

- **LEGGE 9 agosto 2013, n. 99**

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)

Art. 9 - (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con **contratto di lavoro autonomo**. **Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.** Le disposizioni dei **contratti collettivi** di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

Decreto Lavoro - IVA

- ART. 29, C.2 LEGGE BIAGI

“2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ..

Decreto Lavoro - IVA



- *... Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.*

Decreto Lavoro - IVA

- Dunque, la norma del decreto stabilisce in modo netto che le disposizioni sulla responsabilità solidale del committente *“Le ... disposizioni **non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**”*,
- Confermando ciò che era peraltro stato previsto dal dall'art. 1, c.2, della Legge Biagi, a tenore *“**il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale**”*.
- La chiarificazione normativa si è resa comunque necessaria alla luce di opposte tesi emerse nella prima applicazione giurisprudenziale, in attesa della pronuncia della Cassazione investita del contrasto interpretativo.

Decreto Lavoro - IVA

- La questione non è priva di conseguenze pratiche rilevanti, specie avuto riguardo alla situazione di insolvenza dell'appaltatore (che è il problema socio-economico più drammatico della situazione attuale, derivando anche da crediti non adempiuti dalle P.A. per un totale - a quanto risulta- di 90 miliardi di euro), a rendere particolarmente appetibile per il lavoratore l'utilizzo della norma della legge Biagi e a renderla per contro particolarmente impattante e temibile per le pubbliche amministrazioni.
- E' poi da condividere la tesi per la quale la norma del d.l. 76/13 ha **valenza di interpretazione autentica** e si applica senz'altro anche ai contenziosi giurisdizionali in corso dirimendo definitivamente la controversia. La norma manca solo del riferimento testuale all'interpretazione autentica (non usa tale espressione) ma ne presenta i contenuti, presentandosi come norma sull'applicazione della legge e prestando adesione ad uno dei due orientamenti delineatisi nella prassi e nella giurisprudenza.



- **Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)**
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 81 del 5 aprile 2013)**
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (in vigore dal 20 aprile)
- **Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (G.U. n. 92 del 19 aprile 2013)**
Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (GU n.129 del 4-6-2013)**
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Piano nazionale anticorruzione

La Civit - Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013, in via definitiva, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Art. 1 c. 2 lett. b) Legge 6 novembre 2012 n. 190

Secondo il contenuto del Piano Nazionale, ciascuna amministrazione dovrà adottare e comunicare al Dipartimento il **proprio Piano Triennale di Prevenzione**, che di regola include anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, entro il 31 gennaio 2014.

Con l'approvazione del Piano Nazionale prende concretamente avvio la fase di attuazione del cuore della legge anticorruzione attraverso la pianificazione della strategia di prevenzione a livello decentrato.

Piano nazionale anticorruzione

ALLEGATO N. 2

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

(...)

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Piano nazionale anticorruzione

ALLEGATO N. 3 Elenco esemplificazione rischi

(...)

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;

Piano nazionale anticorruzione

ALLEGATO N. 3 Elenco esemplificazione rischi
(...)

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;

Requisiti generali

INCAPACITA' A CONTRATTARE CON LA P.A.


- art. 44, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
- art. 41, d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
- art. 36, l. 20 maggio 1970, n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”);
- art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”).

Art. 38, lett. m) “nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 **o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**”

Requisiti generali: nuova causa di esclusione dalle gare

- Art. 53, c.16-ter Dlgs. 165/2001
(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato **poteri autoritativi o negoziali** per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è **fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.**
(*comma introdotto dall’art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012*)



Piano nazionale anticorruzione

3.1.9 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Ai fini dell'applicazione **dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001**, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei **bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti**, anche mediante procedura negoziata, **sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo** e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- **sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento** nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

Dlgs. 8 aprile 2013 n. 39

- **Art. 21. Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001**

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni**

- anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto,
- ivi compresi i **soggetti esterni** con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o **autonomo**. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Dlgs. 14.3.2013 n. 33

Art.37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, e in particolare quelli previsti dall'art. 1, **comma 32, della legge 6 novembre 2012 n. 190**, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e in particolare dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative all'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

Obblighi di pubblicazione e comunicazione

AVCP - FAQ - **Art.1 L.190/2012: adempimenti nei confronti dell'Avcp**

- A6. Quali sono le tipologie di affidamento rientranti nell'ambito di applicazione della legge n.190/2012 e qual è l'importo economico minimo, oltre il quale sussiste l'obbligo di trasmissione?

L'art.1, comma 16, lett.b), della legge n.190/2012 indica come oggetto dell'adempimento i procedimenti di "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi" senza alcuna distinzione o esclusione, per cui si deve ritenere che **l'obbligo di informazione comprenda tutte le tipologie di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, a prescindere dall'acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito.**

Obblighi di pubblicazione e comunicazione

AVCP – FAQ - Art.1 L.190/2012: adempimenti nei confronti dell'Avcp

... Va inoltre richiamato il successivo comma 26, laddove chiarisce che le disposizioni in questione “si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie”. Nella pubblicazione deve essere comunque assicurato, come specifica il precedente comma 15, il “rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali”.

Riguardo all'importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l'AVCP a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che - allo stato attuale - anche nel caso di affidamenti per spese economiche di minima entità non pare ipotizzabile un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.

Obblighi di pubblicazione e comunicazione

ANAC – FAQ in materia di trasparenza
(sull'applicazione del d.lgs. n. 33/2013)

17.1 Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 riguardano anche tutti gli affidamenti diretti?

Sì, gli obblighi di pubblicazione riguardano anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione.

Obblighi di pubblicazione e comunicazione

**ANAC - FAQ in materia di trasparenza
(sull'applicazione del d.lgs. n. 33/2013)**

17.2 Gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012, cui l'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 rinvia, riguardano anche gli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico delle PA (MEPA)?

Considerato che l'acquisto tramite MEPA non muta le regole di fondo applicabili all'acquisto, costituendo esso stesso un "procedimento di scelta del contraente", i dati da pubblicare nelle tabelle di cui all'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 devono comprendere anche quelli relativi agli acquisti che l'amministrazione effettua tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per approfondimenti si rinvia alle FAQ "Art.1 L.190/2012 adempimenti nei confronti AVCP" pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Dlgs. 14.3.2013 n. 33

Art.37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

2. Le **pubbliche amministrazioni** sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la **delibera a contrarre**.

~~Dlgs. 14.3.2013 n. 33~~

Art. 57 Codice appalti:

- **Commi 1-5: ipotesi tassative in cui è ammessa la procedura negoziata senza bando di gara (gara deserta, unicità, urgenza, appalti complementari, ripetizione servizi analoghi, ecc.)**
- **Comma 6:** <<Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, **e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.** Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando>>.

~~Dlgs. 14.3.2013 n. 33~~

- **INTERPRETAZIONE FORMALE E RESTRITTIVA: LA DETERMINA A CONTRARRE VA PUBBLICATA SOLO NEL CASO IN CUI SI AVVIA UNA PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 57 CODICE APPALTI**
- **INTERPRETAZIONE SOSTANZIALE ED ESTENSIVA: LA DETERMINA A CONTRARRE VA PUBBLICATA IN TUTTI I CASI DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, COMPRESI GLI AFFIDAMENTI DIRETTI NEI QUALI NON SI AVVIA UNA PROCEDURA CONCORRENZIALE**
- **L'art. 57, c.6, è richiamato anche nelle seguenti fattispecie:**
Art. 122, c.7: PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI < € 1.000.000
Art. 91, c.2: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI TECNICI < € 100.000

Dlgs. 14.3.2013 n. 33

- **Documento ITACA 13.6.2013 - LINEE GUIDA TRASPARENZA E PUBBLICITA': ANALISI DEI NUOVI OBBLIGHI E DEL LORO IMPATTO SULL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI**
- Per quanto concerne i nuovi obblighi introdotti dall'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 si evidenzia che anche la pubblicazione delle delibere/determinazioni a contrarre dovrà essere effettuata compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 13 del Codice per non incorrere nella violazione del principio di segretezza delle offerte.
- Un ulteriore aspetto non ben definito dalla norma riguarda l'estensione dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre sotto un duplice profilo:
 - se le disposizioni di cui all'articolo 37 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 si riferiscono anche agli affidamenti disposti ai sensi di altre norme del Codice (ad es. ai sensi dell'art. 122) ma con rinvio alla procedura prevista all'art. 57, comma 3);
 - se le medesime disposizioni si applichino anche ai casi di affidamento diretto ex art. 57, posto che nel D.Lgs. 33/2013 si fa riferimento letterale alla procedura prevista al comma 6 dello stesso art. 57 (invito rivolto ad "almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei").

Dlgs. 14.3.2013 n. 33

- Poiché la *ratio* dell'obbligo di pubblicare la determina a contrarre è di assolvere ad un obbligo di trasparenza (come indicato nell'allegato al D.Lgs. 33/2013) rendendo di pubblica evidenza le ragioni "eccezionali o di opportunità/ convenienza" che hanno giustificato il ricorso alla procedura negoziata non preceduta da bando, **appare congruo ritenere applicabile l'obbligo di pubblicazione a tutte le ipotesi di procedura negoziata consentite dal Codice senza previo bando, ivi comprese le ipotesi di procedura di affidamento diretto** di cui all'art. 57 (es. lavori o servizi complementari ex art. 57, comma 5, lett. a), esecutore determinato ex art. 57, comma 2, lett. b), ripetizione di servizi analoghi ex art. 57, comma 5, lett. b)).
- In attesa di ulteriori interventi chiarificatori, in considerazione della rilevanza che ha assunto nel nostro ordinamento la trasparenza intesa come accessibilità totale da parte dell'intera collettività secondo il paradigma dell' "open government", **si consiglia pertanto l'estensione del suddetto obbligo a tutte le fattispecie sopra considerate.**

Dlgs. 14.3.2013 n. 33

ANAC - FAQ in materia di trasparenza
(sull'applicazione del d.lgs. n. 33/2013)

17.3 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare la delibera a contrarre ai sensi dell'art. 37, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?

Ogni qualvolta l'amministrazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture proceda **in assenza di gara pubblica**, è tenuta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di gara.

- **Se si segue l'interpretazione estensiva dell'ANAC, la determina a contrarre va pubblicata anche nel caso di:**
 - Cottimo fiduciario ex art. 125 Codice
 - Acquisti sul MePA ex art. 328 Regolamento

Piano nazionale anticorruzione

3.1.13 Patti di integrità negli affidamenti

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Art. 1, c.17 L.190/2012

Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce **causa di esclusione dalla gara**.

Piano nazionale anticorruzione

- I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.
- Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
- Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato dall'organizzazione non governativa no profit Transparency-It negli anni '90 ed è uno strumento in uso in talune realtà locali già da alcuni anni (a partire dal 2002 ad esempio, nel Comune di Milano).

Piano nazionale anticorruzione

- L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.
- Nella determinazione si precisa che “mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, **l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara** e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).”

Piano nazionale anticorruzione

3.1.3 Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono:

(...)

- **predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando**, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici;

Codice comportamento dipendenti pubblici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (G.U. n.129 del 4 giugno 2013)

• Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

~~Codice comportamento dipendenti pubblici~~

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

~~Codice comportamento dipendenti pubblici~~

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Piano nazionale anticorruzione

3.1.3 Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono:

(...)

– **predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando**, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici;

Piano nazionale anticorruzione

ALLEGATO N. 2

B.6 Astensione in caso di conflitto di interesse.

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che ***"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."***

- La norma contiene due prescrizioni:
 - → è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
 - → è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Codice comportamento dipendenti pubblici

- **Art. 7 - Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Codice comportamento dipendenti pubblici

- Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza".
- La **segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente**, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e **deve rispondere per iscritto** al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. **Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione.**

Codice comportamento dipendenti pubblici

- La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire **fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso**, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

Codice comportamento dipendenti pubblici

• Art. 14 - Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Commissioni per la scelta del contraente

- **Art. 35 bis, d.lgs. n. 165/2001**

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
(...)
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”.

Commissioni per la scelta del contraente

- **Art. 282 DPR 207/2010 – COMMISSIONE GIUDICATRICE**

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice.

La dichiarazione va integrata con:

- 1) Attestazione assenza di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis L.241/1990
- 2) Attestazione assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis Dlgs. 165/2001

Piano nazionale anticorruzione

ALLEGATO N. 2

- **B.11 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.**
- Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali **la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi** che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Piano nazionale anticorruzione

- in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale);
- in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto **la sua violazione si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento;**
- la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una **sentenza di assoluzione anche non definitiva.**
- se la situazione di inconfiribilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione deve effettuare la **contestazione** nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.